
Messaggio

numero

6170

Concerne

data

10 febbraio 2009

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Legge sulla statistica cantonale

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

il presente messaggio per sottoporvi la proposta di nuova Legge sulla statistica cantonale.



INDICE

COMPENDIO.....	3
I. LA STATISTICA QUALE COMPITO SPECIFICO DELLO STATO.....	4
1. Sul concetto di statistica	4
2. I principali compiti della statistica pubblica.....	4
3. I prodotti e l'attività della statistica pubblica	7
II. LA STATISTICA PUBBLICA IN SVIZZERA E IN TICINO	8
1. Il Sistema della statistica pubblica in Svizzera	8
2. La statistica pubblica in Ticino	10
2.1 L'Ufficio di statistica del Cantone Ticino (Ustat)	10
2.2 L'attività statistica presso gli altri servizi cantonali.....	13
2.3 L'attività statistica presso i Comuni.....	16
3. Le sfide attuali della statistica pubblica nel nostro Paese.....	16
III. LE RAGIONI PER UNA LEGGE SULLA STATISTICA CANTONALE	17
IV. LA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE RELATIVA ALLA LEGGE	18
1. I risultati.....	18
2. Le modifiche apportate al disegno di legge.....	19
V. IL DISEGNO DI LEGGE	20
1. Caratteristiche della legge	20
1.1 La legge sulla statistica in quanto legge quadro	20
1.2 Oggetto della statistica pubblica	21
1.3 Organizzazione, pianificazione e coordinamento	22
1.4 Rilevazione di dati	23
1.5 Accessibilità e diffusione dell'informazione statistica	23
1.6 Protezione dei dati.....	24
1.7 Sanzioni	24
2. La legge articolo per articolo.....	25
VI. CONSIDERAZIONI FINALI.....	39
1. Atti parlamentari	39
2. Relazioni con le Linee direttive e il Piano finanziario e conseguenze finanziarie.....	39
3. Le conseguenze per i Comuni	40
4. Abrogazione di altre normative	41
5. Compatibilità con la legislazione federale e con il diritto europeo	42
6. Referendum ed entrata in vigore	42
CONCLUSIONI	43

COMPENDIO

“l’idea primaria che affiggere si deve alla parola statistica, si è la descrizione economica delle nazioni in un’epoca determinata; essa addita le fonti delle loro ricchezze, i metodi con cui le distribuiscono, gli usi che ne fanno. Per darci queste notizie, la statistica esamina i luoghi e le cose, gli uomini e le azioni, le leggi e le autorità, le opinioni e i pubblici stabilimenti.

*...
La statistica comprende dunque quella somma di cognizioni relative ad un paese, che nel corso degli affari possono essere utili a ciascuno o alla maggior parte de’ suoi membri, od al governo che ne è l’agente, il procuratore o il rappresentante”.*

Melchiorre Gioia, secondo Ceschi “il nune tutelare per la parte metodologica e l’impostazione scientifica” del Francini, in queste affermazioni del 1837-1838 mette in evidenza, oltre alla vastità dell’oggetto di studio della statistica, il suo carattere di bene e servizio pubblico¹. In questo senso, la statistica pubblica nel nostro Cantone è da tempo un’attività specifica dello Stato, e come tale, secondo il principio di legalità, deve poter poggiare su una base legislativa che sia solida e attuale. Il primo degli scopi di questa Legge sulla statistica cantonale è appunto quello di creare questa base giuridica per tutti i lavori statistici del Cantone, oggi inesistente.

La legge definisce i compiti della statistica cantonale; compiti non intesi unicamente a soddisfare i bisogni dello Stato, ma volti a fornire informazioni pertinenti, corrette e imparziali alla collettività, ai suoi organi e alle sue componenti, sui vari aspetti della vita, in relazione (diretta o indiretta) con le attività delle persone che vivono, lavorano o risiedono nel nostro Paese: dalla popolazione, all’economia, dalla società all’ambiente e all’uso del suolo. Ai sensi di questa legge la statistica diventa così uno strumento che permette di accrescere il sapere degli individui, di contribuire allo sviluppo di idee e alla ricerca di soluzioni, di supportare i processi decisionali e di assistere la democrazia nel nostro Cantone. La legge definisce inoltre il campo di applicazione, che va oltre l’amministrazione cantonale (ma non abbraccia i Comuni) ed elenca alcuni dei principi fondamentali del fare statistica: la protezione dei dati e il segreto statistico, l’accessibilità dell’informazione statistica, la sua trasparenza, l’indipendenza scientifica, l’imparzialità ecc.

Essa disciplina la competenza di ordinare rilevazioni; le possibilità di trasmissione e di collegamento dei dati e di tenuta di registri; la partecipazione dei Comuni e di altri organismi; l’organizzazione della statistica cantonale; le regole e gli strumenti di coordinamento. La nuova legge contiene inoltre le basi e i criteri legali che consentono di prescrivere l’obbligo di informare nel rispetto del criterio della proporzionalità dell’intervento statistico. Per quanto riguarda le persone interrogate, va rilevato che le disposizioni relative alla protezione e alla sicurezza dei dati occupano una posizione centrale nella legge: sono severe e omogenee, nel contempo però equilibrate, così da permettere alla statistica cantonale di svolgere i suoi compiti. La legge sulla statistica cantonale consente, da ultimo, di abrogare una serie di disposti ormai incompleti, superati ed inadeguati, tra cui il Decreto legislativo del Gran Consiglio del 19 febbraio 1929 che istituiva l’Ufficio Cantonale di Statistica, contribuendo in tal modo alla semplificazione e alla chiarezza del diritto.

Questa legge rappresenta pertanto un quadro solido e moderno, adatto alle esigenze della statistica cantonale e alle molteplici sfide che si profilano all’orizzonte, ed uno strumento efficace nel condurre ancor più la statistica cantonale verso un fare statistica secondo i principi deontologici e scientifici universalmente riconosciuti, condizione questa imprescindibile per guadagnarsi la fiducia dei cittadini, delle istituzioni e delle varie componenti della collettività e svolgere così il ruolo di supporto alla creazione di sapere, al sistema democratico e allo sviluppo del nostro Paese.

In ottemperanza con il Rapporto al Gran Consiglio sulle Linee Direttive e sul Piano Finanziario 2008-2011, in cui il Consiglio di Stato preannunciava la presentazione di una proposta di legge sulla statistica cantonale (p. 262), e a seguito dell’iniziativa parlamentare nella forma generica presentata in data 17 settembre 2007 da Manuele Bertoli e cofirmatari per il Gruppo socialista, il Consiglio di Stato, con risoluzione del 12 febbraio 2008, ha incaricato un gruppo di lavoro di elaborare un progetto di messaggio governativo per una legge cantonale sulla statistica. Il gruppo di lavoro era costituito da un Gruppo ristretto di carattere operativo e da un gruppo di accompagnamento interdipartimentale a carattere consultivo che ha assunto un ruolo di supporto critico allo sviluppo della proposta. Questo messaggio e la proposta di legge sono il risultato dell’impegno assunto dal gruppo di lavoro.

Alla base di questo disegno vi sono essenzialmente tre elementi: 1) un’analisi approfondita della situazione cantonale in materia di bisogni e aspettative della collettività e dello Stato; 2) una radiografia dei produttori di statistica all’interno dell’Amministrazione cantonale; 3) un esame della Legge sulla statistica federale, della proposta legislativa della conferenza degli uffici regionali svizzeri di statistica (CORSTAT) e delle Leggi dei Cantoni Lucerna, Ginevra e Vaud.

¹ Raffaello Ceschi, Francini dall’utile al vero, in S. Francini, Statistica della Svizzera, a cura di R. Ceschi, Locarno, A. Dadò, 1991, p. XXVII.

I. LA STATISTICA QUALE COMPITO SPECIFICO DELLO STATO

1. Sul concetto di statistica

La statistica moderna è una scienza dei metodi (quantitativi) utilizzati per ottenere informazioni empiriche sulla realtà in ogni campo della vita, per sintetizzarle e quindi per comprendere fenomeni collettivi. Essa consente di paragonare diverse situazioni - rilevate nello stesso periodo o durante diversi periodi, nello stesso luogo o in luoghi diversi - e serve a trarre conclusioni relative ai legami fra le variabili corrispondenti a categorie di fatti differenti in un contesto più generale.

Il termine non designa tuttavia solo i metodi e i procedimenti utilizzati per ottenere, trattare, analizzare, rappresentare dati e trarre affermazioni, deduzioni o costituire delle basi su cui fondare le decisioni, esso si applica, nel linguaggio di tutti i giorni, anche ai risultati numerici dell'intero processo, nella forma di informazioni statistiche, più o meno concentrate, sulla realtà (tabelle, grafici ecc.).

In ultima istanza il concetto viene pure utilizzato per indicare l'ambito professionale o di attività di chi si occupa di statistica, o in altri termini degli organismi che offrono servizi di carattere statistico. In questo senso si è soliti distinguere innanzitutto la statistica privata da quella pubblica. La prima è un'attività commerciale condotta per scopi essenzialmente privati (ad esempio analisi di mercato, analisi di esperimenti per la certificazione di medicinali ecc.). La statistica pubblica è invece sostanzialmente un'attività dello Stato, finanziata pertanto con soldi pubblici, che persegue l'obiettivo principale di mettere a disposizione della collettività, dei suoi organi e delle sue componenti informazioni statistiche pertinenti, corrette e imparziali, di interesse generale e per lo più ricorrenti sui vari aspetti della vita, in relazione (diretta o indiretta) con le attività delle persone che vivono, lavorano o risiedono nel Paese di riferimento.

Un'altra accezione comune è quella di statistica ufficiale: con ciò si intende il sistema composto da quelle istituzioni statistiche che nel loro operare si attengono ai principi deontologici ufficiali del fare statistica, formulati a livello internazionale e ripresi, per il nostro Paese, dalla *Carta della statistica pubblica svizzera* del 24 maggio 2002 (v. Riquadro 1), e ai principali fondamenti riportati nella Legge federale sulla statistica del 9 ottobre 1992. Visto che praticamente tutte le istituzioni della statistica pubblica fanno parte anche della statistica ufficiale e, secondariamente, ne compongono la componente nettamente maggioritaria, in questo documento non opereremo distinzione tra le due accezioni.

Questo disegno di legge si riferisce al campo della statistica pubblica condotta in Ticino, denominata d'ora innanzi statistica cantonale.

2. I principali compiti della statistica pubblica

Nelle società moderne la statistica pubblica svolge un ruolo centrale nella produzione e messa a disposizione della collettività di informazioni d'interesse generale in particolare sulla popolazione, sull'economia, sulla società, sull'ambiente e sull'uso del suolo. Oggi più che mai e a tutti i livelli istituzionali, la statistica è pure uno strumento fondamentale per la programmazione e la conduzione dello Stato e per una verifica del suo operato. Nel contempo, un'informazione statistica di qualità rappresenta un fattore critico per i processi decisionali delle aziende, dei gruppi e degli individui, nonché una base oggettiva essenziale per il dibattito democratico e la presa di decisione a livello politico. In questo senso **la statistica pubblica è sostanzialmente un bene pubblico a disposizione della collettività, dei suoi organi e delle sue svariate componenti.**

Tra i suoi scopi principali vi sono:

- informare i cittadini, le aziende, gli organi e le istituzioni;
- permettere loro di farsi un'opinione su temi di interesse generale;

- preparare decisioni fondate su dati oggettivi, ad ogni livello dell'attività dello Stato (Confederazione, Cantoni e Comuni; amministrazione, governo, parlamento);
- amministrare mediante obiettivi quantitativi;
- verificare il raggiungimento degli obiettivi;
- scegliere i provvedimenti e valutarne l'impatto;
- elaborare scenari e previsioni;
- identificare anticipatamente tendenze e sviluppi;
- fondare su una base empirica progetti di ricerca relativi alla società, all'economia, all'ambiente ecc.;
- elaborare basi informative utili alle aziende nel campo della pianificazione e della decisione;
- contribuire alla formazione attraverso la comunicazione di conoscenza.

La statistica pubblica è quindi un servizio d'informazione polivalente, un'infrastruttura che lo Stato deve fornire a utenti diversi, uno strumento che consente di creare trasparenza, di migliorare i processi decisionali a vari livelli e di supportare lo stato di diritto nel nostro Paese.

Riquadro 1: I principi fondamentali della Carta della statistica pubblica svizzera del 24 maggio 2002.

Informazione pubblica

1. *Mandato d'informazione* La statistica pubblica produce informazioni statistiche per rispondere alle esigenze d'informazione d'interesse generale della società nonché a quelle relative all'applicazione delle politiche statali.
2. *Pubblicità* Le informazioni statistiche sono liberamente disponibili.
3. *Trasparenza* Le informazioni statistiche sono documentate in modo tale da agevolarne la comprensione e la corretta utilizzazione.
4. *Perennità* Le informazioni statistiche sono conservate in forma il più possibile dettagliata, per garantirne l'impiego da parte delle generazioni future, contribuendo così alla memoria collettiva del Paese.

Indipendenza

5. *Indipendenza scientifica* L'attività statistica pubblica è indipendente dal punto di vista scientifico, in particolare nei confronti delle istanze politiche e di qualsiasi gruppo d'interesse.
6. *Imparzialità* Tutte le informazioni statistiche sono elaborate, presentate e commentate in modo imparziale, senza proposte o raccomandazioni di natura politica.
7. *Responsabilità* Gli statistici sono tenuti a opporsi a qualsiasi tipo di rilevazione, elaborazione, analisi e presentazione di dati che potrebbe dar adito a interpretazioni errate.
8. *Prese di posizione* Gli organi della statistica pubblica sono autorizzati a commentare interpretazioni fuorvianti e l'utilizzazione abusiva dei loro risultati statistici.

Diffusione

9. *Accessibilità* Le informazioni statistiche sono messe a disposizione dei vari utilizzatori nella forma adeguata.
10. *Simultaneità* Le informazioni statistiche sono diffuse in maniera tale che tutti gli utilizzatori ne vengano a conoscenza simultaneamente. A determinate autorità può essere riservata un'informazione anticipata, soggetta a embargo, affinché possano prepararsi a eventuali domande.
11. *Attualità* Gli organi della statistica pubblica fanno sì che il termine che intercorre tra il periodo di riferimento e la pubblicazione dei risultati statistici sia il più breve possibile.
12. *Rettifica* Gli organi della statistica pubblica rettificano i risultati che presentano errori sostanziali o almeno ne sospendono la diffusione.

Qualità

13. *Credibilità* I concetti, i metodi e le regole relativi alla rilevazione, all'elaborazione e alla diffusione d'informazioni statistiche sono fissati in base alle norme professionali, ai metodi scientifici e alla deontologia, in modo che i risultati statistici rappresentino fedelmente la realtà.
14. *Coerenza* La compatibilità delle informazioni è assicurata all'interno e tra i diversi settori della statistica pubblica. A tal fine, si applicano i concetti, le classificazioni, le terminologie e i metodi stabiliti e riconosciuti a livello nazionale o internazionale.
15. *Continuità* Gli organi della statistica pubblica assicurano la continuità e la paragonabilità nel tempo delle principali informazioni statistiche.

Protezione della personalità

16. *Utilizzazione esclusiva* I dati sulle persone fisiche o giuridiche rilevati a fini statistici non possono essere utilizzati per decisioni o misure amministrative concernenti queste persone.
 17. *Segreto statistico* Gli organi della statistica pubblica trattano in modo strettamente confidenziale i dati su singole persone fisiche o giuridiche; non divulgano alcuna informazione che consenta di risalire alla situazione di una persona fisica o giuridica.
 18. *Base legale* La raccolta di dati su persone fisiche o giuridiche poggia su una base legale.
 19. *Proporzionalità* Le rilevazioni sono realizzate solo se i dati amministrativi non sono disponibili o sono insufficienti. Le rilevazioni sono condotte in modo da ridurre al minimo l'onere delle persone interrogate.
 20. *Informazione* Le persone interrogate sono informate in merito alle basi e agli obiettivi delle rilevazioni nonché alle misure adottate in materia di protezione dei dati.
-

3. I prodotti e l'attività della statistica pubblica

La statistica pubblica produce e diffonde *informazioni statistiche*. Esse sono dati, banche dati, elaborazioni statistiche semplici (tabelle, grafici, mappe ecc.) o complesse, commenti e analisi, più o meno approfondite, dei dati. Tutto ciò è accompagnato dai cosiddetti metadati, ossia dalle informazioni che permettono di comprendere, utilizzare ed interpretare nel modo corretto le informazioni. In altre parole e in senso lato, la statistica pubblica offre dati, metadati e analisi.

L'attività statistica è conosciuta dai più per i risultati diffusi e, a volte pure, per il carico di lavoro che impone ai rispondenti al momento della compilazione di un questionario o della partecipazione ad un'intervista di rilevazione. In realtà il *processo statistico* che si cela dietro ad un dato, una tabella, un commento o un'analisi empirica è molto più articolato e complesso. Esso può essere definito nelle sette fasi descritte qui di seguito.

1. Definizione del fabbisogno

La statistica non è fine a sé stessa, bensì uno strumento per soddisfare i bisogni informativi della collettività e dello Stato. La premessa alla creazione di informazione statistica consiste nell'ascoltare e nel raccogliere tali bisogni, nel definirli in modo chiaro e preciso e nel tradurli in concetti operativi affinché possano essere soddisfatti attraverso il processo statistico.

2. Concezione della rilevazione

Per identificare come soddisfarlo nel migliore dei modi, si comincia con definire il quadro entro cui dovrà trovare posto la risposta al bisogno informativo: universo di base, contenuti, dimensione temporale e territoriale dell'informazione, catalogo delle caratteristiche e delle loro declinazioni che andranno raccolte (ad esempio il livello formativo in Elementare, Intermedio e Superiore o in un'altra scala più dettagliata), oltre ad altre questioni quali obbligo o meno di risposta, metodologia di rilevazione (diretta o indiretta, se diretta rilevazione completa o a campione) ecc. Tutto ciò deve essere coordinato con le altre rilevazioni, sia per il contenuto sia per l'organizzazione, affinché il sistema statistico mantenga la necessaria coerenza interna.

3. Raccolta dei dati

Nel caso di rilevazioni dirette, la raccolta dei dati presuppone la messa a punto di tutto il materiale necessario (questionari, direttive per chi partecipa, istruzioni per chi esegue la rilevazione ecc.) e degli strumenti di rilevazione e di caricamento dei dati raccolti (sistemi informatici, carta ecc.). L'organizzazione dell'intero processo comprende anche la formazione delle persone che collaborano alla rilevazione. Quando, invece, i dati non sono raccolti direttamente presso i rispondenti (persone, aziende ecc.), in quanto già disponibili altrove, in genere sotto forma di dati amministrativi o di dati precedentemente raccolti, si tratta di organizzare il trapasso e l'immagazzinamento nei nuovi sistemi; il tutto nel rispetto delle disposizioni relative alla protezione dei dati e del segreto statistico.

4. Trattamento e validazione

Molto spesso i dati raccolti sono incompleti e/o presentano degli errori dovuti ad esempio ad un'errata compilazione o trascrizione dell'informazione raccolta. Vanno pertanto controllati sistematicamente, corretti e, dove è il caso, vanno decise e applicate le procedure di trattamento ad esempio dei dati mancanti o dei dati non plausibili.

A questo stadio sono anche calcolati, ad esempio nel caso di rilevazioni campionarie dirette, le ponderazioni che permettono di riportare il campione all'universo di riferimento. In seguito si procede alla preparazione delle cosiddette banche dati e ad una prima analisi dei dati, finalizzata alla verifica e alla validazione (ad esempio tramite confronto con altri dati preesistenti).

5. Archiviazione e documentazione

Prima di procedere all'analisi e alla diffusione, i dati o meglio le banche dati vengono archiviate e messe in sicurezza con l'ausilio di opportuni sistemi, strumenti e procedure. È fondamentale assicurarsi che i dati non vengano né persi né inavvertitamente distrutti e nemmeno che persone non autorizzate vi possano accedere. Solo così potranno contribuire alla creazione e conservazione della memoria collettiva.

È a questo stadio che i dati vengono accompagnati dai cosiddetti metadati, ossia da tutta quell'informazione che documenta l'intero processo statistico sin qui condotto, che descrive i contenuti, il metodo ecc. della statistica prodotta, e che come tale rappresenta uno strumento fondamentale per una corretta interpretazione e un corretto uso dei dati.

6. Elaborazione, analisi ed interpretazione

Dai cosiddetti dati grezzi si produce informazione statistica. Il processo di produzione comprende l'elaborazione, l'analisi e la traduzione dei risultati in affermazioni scientificamente ed empiricamente fondate. L'elaborazione dei dati, attraverso adeguate procedure e l'applicazione di metodi scientifici, conduce essenzialmente alla produzione di tabelle e di rappresentazioni grafiche (grafici e mappe), al calcolo di misure (media, mediana, composizioni percentuali, numeri indici ecc.) e di indicatori più o meno complessi. Una volta determinati i risultati numerici, il processo di produzione statistica è ancora lungi dall'essere ultimato. Questi devono in effetti ancora essere analizzati ed interpretati; ciò richiede di accomunare alle conoscenze statistiche sul dato e sulla rilevazione anche quelle specifiche del campo che le cifre descrivono, sia esso il campo demografico, economico, territoriale ecc.

7. Diffusione

Uno dei principali compiti della statistica pubblica in una democrazia consiste nell'elaborare informazioni sulla situazione e sullo sviluppo della società e di metterle a disposizione della collettività, affinché tutti coloro che lo desiderano possano farsi una propria opinione e possano agire di conseguenza. La diffusione di informazione statistica costituisce pertanto un compito centrale della statistica pubblica e rappresenta un elemento fondamentale per la trasparenza del processo democratico in ogni Stato moderno.

La diffusione avviene secondo vari supporti - comunicati stampa, pubblicazioni specialistiche, Annuario statistico, sito internet, elaborazioni speciali, presentazioni pubbliche ecc. - e attraverso molteplici canali (pubblicazioni cartacee, CD, internet ecc.). Tutto ciò affinché il sistema sia in grado di rispondere ai bisogni della variegata utenza - dal giovane all'anziano, dalle scuole alle istituzioni - nel migliore dei modi e considerando le diverse possibilità di accesso all'informazione.

II. LA STATISTICA PUBBLICA IN SVIZZERA E IN TICINO

1. Il Sistema della statistica pubblica in Svizzera

Il sistema della statistica pubblica si è sviluppato progressivamente in base ad un'organizzazione decentralizzata sul modello della struttura federalistica elvetica e comprende la statistica federale, la statistica cantonale e la statistica pubblica dei Comuni. Cantoni e Comuni assumono una doppia funzione: organi di esecuzione della statistica federale e produttori autonomi di statistiche.

La **statistica federale** ruota attorno all'Ufficio federale di statistica e comprende una serie di altre istituzioni, quali ad esempio la Banca Nazionale, la Segreteria di stato dell'economia (Seco), la Direzione generale delle dogane, vari uffici dell'Amministrazione

federale (Ufficio federale della migrazione, Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Amministrazione federale delle finanze ecc.). Contraddistinta da cambiamenti sostanziali nell'ultimo ventennio e sottoposta a continue nuove sfide, la Confederazione si è dotata di una Legge sulla statistica, entrata in vigore nel 1993. I principali cambiamenti possono essere riassunti come segue:

- limitazione della dispersione della produzione statistica tramite la concentrazione della responsabilità statistica presso l'Ufficio federale di statistica;
- maggiore professionalizzazione dell'attività statistica grazie all'incremento di personale accademico e a un uso più sistematico della metodologia statistica moderna;
- intensificazione della collaborazione su scala nazionale e internazionale e adeguamento agli standard internazionali in termini di concetti, nomenclature ecc.;
- rafforzamento delle misure atte a ridurre l'onere delle persone interrogate nell'ambito delle rilevazioni federali (attivazione della strategia di armonizzazione dei registri di persone con l'obiettivo di permettere un utilizzo degli stessi in un'ottica statistica e con una conseguente semplificazione dei futuri censimenti della popolazione);
- revisione di ampia portata delle statistiche economiche e sociali e allargamento dell'attività di produzione a nuovi settori (salute, protezione sociale), in parte tramite co-finanziamenti dei Cantoni;
- introduzione di strumenti atti a promuovere la formulazione di una politica statistica (Commissione della statistica federale, Programma pluriennale).

La **statistica pubblica regionale** è almeno in parte il risultato di processi storici specifici ad ogni Cantone. Di riflesso, evidenzia scarsa omogeneità sia dal punto di vista della dimensione che dell'organizzazione o dell'ampiezza dei compiti. Sedici Cantoni e quattro città (Zurigo, Winterthur, Berna e Basilea) dispongono oggi di un'unità amministrativa specializzata, il cui compito precipuo è costituito da attività di statistica pubblica. La dotazione in personale varia molto, si passa da un'unità nel Canton Jura ai quasi 40 posti nel Canton Ginevra.

Con l'entrata in vigore della Legge sulla statistica federale e la creazione di nuove strutture per il coordinamento del sistema statistico svizzero nella sua globalità, è emersa la necessità di rafforzare la collaborazione e il coordinamento tra gli uffici regionali e cittadini di statistica, non da ultimo affinché anche gli interessi regionali fossero rappresentati in modo più efficace presso la Confederazione. A questo scopo nel 1998 è stata fondata la Conferenza degli uffici regionali di statistica della Svizzera (CORSTAT).

2. La statistica pubblica in Ticino

Come a livello federale e nella maggior parte di Cantoni, anche in Ticino il ruolo preminente nell'ambito della statistica pubblica è assunto dall'Amministrazione cantonale. Al suo interno gran parte dell'attività è svolta dall'Ufficio di statistica del Cantone Ticino (Ustat), anche se praticamente in tutti i dipartimenti vi sono unità amministrative che si occupano anche di raccolta, produzione e/o diffusione statistica. I Comuni sono un ulteriore elemento della statistica pubblica nel nostro Cantone.


2.1 L'Ufficio di statistica del Cantone Ticino (Ustat)

a) Breve cenno storico

Come evidenzia il decreto legislativo riportato qui a lato, il 19 febbraio 1929 il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino decretava: "Allo scopo di unificare e di sviluppare la statistica ticinese viene istituito un *Ufficio cantonale di Statistica*". Il Decreto, pur nella sua stringatezza, poggiava su una concezione della statistica pubblica tuttora di grande attualità. Tre i compiti enunciati nel messaggio che accompagnava il Decreto:

1. "Uno scopo informativo: dare cioè ragguagli esatti sulla vita economica, politica e sociale dello Stato e del paese.
2. Uno scopo critico: analizzare, a partire dai risultati ottenuti, le conseguenze della legislazione, dell'azione statale, della situazione economico-sociale del Cantone.
3. Uno scopo normativo: creare quella base scientifica che permetta lo studio dei problemi e delle riforme da introdurre nell'organismo statale."

L'Ufficio di statistica vedeva la luce alla vigilia della grande crisi, scoppiata negli Stati Uniti con il crollo della borsa di New York del 24 ottobre del 1929, le cui prolungate conseguenze sull'economia mondiale sono ben note. Malgrado le grandi aspettative, lo sviluppo dell'attività statistica in Ticino in quel difficile contesto fu inizialmente modesto. Il primo decennio fu consacrato all'organizzazione di un'attività che partiva praticamente dal nulla, alla collaborazione con l'Ufficio federale di statistica e al reperimento dei dati significativi sulla realtà cantonale, gestiti da una miriade di unità dell'amministrazione pubblica, ognuna per i propri bisogni. Nella seconda metà degli anni Trenta iniziò l'attività di produzione delle prime statistiche cantonali, volute per approfondire le specificità ticinesi.



La situazione finanziaria dei Comuni ticinesi fu oggetto di due pubblicazioni speciali, la prima relativa al 1934, la seconda al biennio 1935-36. Di quegli anni sono pure i rilevamenti trimestrali sul turismo, gli approfondimenti sulla demografia cantonale, sulla contabilità delle economie domestiche e sul mercato immobiliare.

Sarà solo però nel 1938 che apparirà il primo *Annuario statistico del Cantone Ticino*, con i dati dei rilevamenti federali relativi al nostro Cantone e con tutta una serie di informazioni reperite negli uffici statali, di grande interesse storico, ma che oggi caratterizzerebbero piuttosto il Rendiconto dell'attività dello Stato. Il Ticino è stato comunque uno dei primi Cantoni a pubblicare regolarmente un annuario statistico, da allora infatti la pubblicazione assunse cadenza annuale, andando alle stampe anche durante il periodo bellico. Dal 1984 l'Annuario raddoppiò: un primo volume consacrato alla realtà cantonale e ai confronti con la Svizzera e gli altri Cantoni, un secondo dedicato alle realtà comunali e regionali. Da alcuni anni le medesime informazioni sono disponibili pure in versione informatica sul sito web dell'Ustat.

Nel luglio del 1937 venne pubblicato il primo numero di *Informazioni statistiche ticinesi*, mensile che apparirà regolarmente, pur con rinnovate vesti grafiche e con contenuti ampliati, fino al dicembre del 2000, sostituito successivamente dal trimestrale *dati, statistiche e società*. A partire dagli anni '80, la necessità di informare, non solo tempestivamente, con i comunicati mensili, ma anche in modo più approfondito, portò alla creazione di due collane specifiche: *Documenti statistici*, riservata alla presentazione dei principali rilevamenti statistici, e *Aspetti statistici*, riservata invece alla pubblicazione di analisi empiriche di fenomeni specifici. Da allora una sessantina di pubblicazioni hanno arricchito queste collane. Oggigiorno il sito Internet e il trimestrale sono gli strumenti privilegiati di comunicazione dei dati e dei metadati statistici come pure della diffusione di molte analisi condotte su di essi dalle unità amministrative del Cantone, dagli altri organismi della statistica cantonale e dai centri di ricerca attivi in Ticino.

In risposta alle esigenze della collettività e dello Stato, con il tempo il campo di attività dell'Ustat si è allargato. Dalla demografia e da alcuni campi specifici dell'economia cantonale (turismo, agricoltura) dei primi anni di esistenza, l'Ufficio si è progressivamente esteso ad abbracciare, in misura a volte diversa, la gran parte dei 19 settori della statistica pubblica ufficiale: dalla sanità, alla vita politica, dai prezzi al mercato immobiliare, ecc (v. Riquadro 2).

Con lo sviluppo dell'attività, la sua crescente complessità, lo sviluppo della diffusione e del servizio informazioni e il crescente coinvolgimento all'interno dell'Amministrazione cantonale e della statistica federale anche le dimensioni dell'Ustat, in termini di effettivi, sono andate crescendo. Dalle poche unità degli anni Trenta, si è passati alla trentina di questi anni, di cui quasi la metà con titolo accademico.

b) L'attività dell'Ufficio di statistica

Dati, banche dati, elaborazioni, tabelle, grafici, mappe, comunicati stampa, contributi analitici, presentazioni pubbliche, consulenze statistiche e tematiche, metadati e servizio informazioni su praticamente tutti i settori della statistica pubblica per l'intera collettività e lo Stato sono i risultati visibili, la punta dell'iceberg, dell'attività dell'Ustat. Alla base vi sono operazioni in tutte le fasi che contraddistinguono il processo statistico: dalla definizione del fabbisogno alla rilevazione, trattamento e validazione dei dati, alla loro archiviazione e documentazione, all'elaborazione, analisi ed interpretazione e alla diffusione dei risultati.

In termini di raccolta (e trattamento e validazione), l'Ustat opera una quindicina di rilevamenti, diretti o indiretti, nei campi della popolazione, delle aziende, delle costruzioni e abitazioni, della sanità e della politica. Per la maggior parte, esso funge da esecutore della statistica federale, come nel caso ad esempio dei censimenti della popolazione e delle aziende o della statistica federale ospedaliera intra-muros, per gli altri risponde a mandati istituzionali cantonali, è il caso del conto sanitario o della statistica sulle transazioni immobiliari.


La produzione dell'informazione statistica rappresenta un'altra fase del processo statistico che impegna sensibilmente l'Ustat. Alla quindicina di rilevamenti citati in precedenza si aggiungono i dati (a valenza cantonale) rilevati dai produttori nazionali, Ufficio federale di statistica in primis, e una parte di dati degli altri produttori cantonali, per **un complesso sistema che**

comprende più di una cinquantina di fonti statistiche. Su questa moltitudine, l'Ustat procede alla produzione dell'informazione statistica a valenza cantonale con elaborazioni, analisi ed interpretazioni dei dati.

I risultati nelle loro varie forme vengono diffusi sottoforma di prodotti vari e attraverso diversi canali, affinché tutta l'utenza della statistica cantonale possa accedervi nel migliore dei modi. Vengono preparate banche dati per gli utenti esperti, vengono elaborate tabelle, grafici e mappe per il sito web, per i due volumi dell'Annuario, per il trimestrale ecc., vengono diffusi comunicati stampa che presentano e commentano nuovi dati, vengono condotte analisi più o meno approfondite che sfociano in contributi analitici, rispettivamente monografie, presentazioni pubbliche ecc. Accanto ai dati, alle elaborazioni e alle analisi l'Ustat offre consulenza sulle fonti e sui temi nella forma di metadati e di servizio informazioni personalizzato.

Nel campo della diffusione l'*Annuario statistico ticinese*, il sito web www.ti.ch/ustat, il trimestrale *dati, statistiche e società* e il *Centro di documentazione e di informazione statistica (CIDS)* sono gli strumenti che l'Ustat mette a disposizione degli altri attori della statistica cantonale e dei Comuni per far sì che la collettività e lo Stato ticinesi possano accedere convenientemente a tutta l'informazione statistica cantonale.

Riquadro 2: L'attività dell'Ustat vista in termini di settori, fasi del processo statistico, prodotti principali e canali di diffusione.



2.2 L'attività statistica presso gli altri servizi cantonali

Accanto all'Ufficio di statistica altre unità amministrative del Cantone partecipano alla produzione di informazione statistica della statistica pubblica. Il Riquadro 3 offre una panoramica generale di questi produttori (primari) con un'indicazione dei relativi dati. La loro attività si differenzia da quella dell'Ustat perlomeno sotto tre aspetti:

- svolgono i loro compiti essenzialmente su incarico dei produttori federali o in risposta a bisogni statistici cantonali;
- i compiti di statistica pubblica non rappresentano la loro attività principale;
- il loro ruolo nella statistica cantonale è soprattutto quello di produttori di dati a seguito dei processi amministrativi che costituiscono la loro attività; sono pertanto attivi in genere su un settore specifico.

Queste particolarità ne fanno un complemento essenziale all'attività dell'Ustat. Innanzitutto, rilevando in prima persona i dati amministrativi, sono questi servizi che hanno le competenze di dettaglio per produrre le relative informazioni statistiche o per inoltrarle al produttore federale. Si pensi al censimento degli allievi prodotto dall'Ufficio studi e ricerche del DECS, alla trasmissione di dati sulle immatricolazioni da parte della Sezione della circolazione del DI per la statistica federale sulla messa in circolazione di autovetture nuove, oppure ancora ai dati delle prestazioni sociali raccolti dal Servizio centrale delle prestazioni sociali e gestiti dall'Istituto delle assicurazioni sociali del DSS per la statistica federale sull'aiuto sociale. Alla competenza sul dato di base che giustifica una raccolta decentralizzata, si accompagna una diffusione che spesso viene centralizzata o supportata centralmente. È questo il caso dove l'infrastruttura e i canali messi a disposizione dall'Ustat fungono da elemento coordinatore, si pensi all'*Annuario statistico cantonale*, al sito web e al trimestrale *dati, statistiche e società*. I primi due costituiscono le piattaforme centrali dove trovare l'informazione statistica su tutti i settori (e i relativi metadati) e da cui partire per accedere alle informazioni degli altri produttori del panorama cantonale. Il trimestrale funge da supporto per la pubblicazione di analisi ma anche di informazioni su progetti o altre attività di valenza statistica.

Riquadro 3: Produttori primari dell'Amministrazione cantonale (Ustat escluso).²

Dipartimento dell'educazione della cultura e dello sport

Sezione amministrativa	Dati amministrativi dei docenti delle scuole cantonali.
Amministrazione fondi Lotteria intercantonale e Sport-toto	Inventario degli impianti sportivi esistenti sul territorio cantonale
Ufficio di formazione DFP	Contratti di tirocinio, candidati agli esami finali di tirocinio e attestati federali di capacità Apprendisti confinanti Statistica della formazione empirica
Ufficio studi e ricerche	Censimento degli allievi (annuale) Statistica degli allievi di inizio anno (annuale) Statistica degli allievi di fine anno (annuale) Statistica degli allievi seguiti dai servizi di sostegno pedagogico (annuale)
Ufficio dell'orientamento scolastico e professionale	Scelte scolastiche e/o professionali al termine della 4. media Collocamento a tirocinio Posti di tirocinio Statistica attività di orientamento e informazione scolastica e professionale

Dipartimento delle finanze e dell'economia

Divisione delle contribuzioni	Dati fiscali sull'imposta federale diretta (IFD) e sull'imposta alla fonte Dati fiscali sull'IC e IFD delle persone fisiche e giuridiche
Sezione dell'agricoltura	Rilevamento dati per il catasto viticolo Rilevamento uva tassata Dati delle aziende che richiedono i pagamenti diretti Pagamenti diretti concessi Estivazione bestiame Contributi per la campicoltura Colture intensive di alberi da frutto d'alto fusto secondo la specie
Sezione del lavoro	Dati individuali sui cercatori di impiego iscritti presso gli URC, sui posti di lavoro segnalati agli URC e sulle riduzioni temporanee di attività (lavoro ridotto) Dati sulle misure cantonali di rilancio dell'occupazione (L-rilocc) concesse
Sezione delle risorse umane	Dati individuali sugli stipendi degli impiegati cantonali (per la Rilevazione sulla struttura dei salari) Dati sugli stabili dell'Amministrazione (per il Registro delle imprese e degli stabilimenti)

² Si tratta di un elenco ottenuto da un'indagine condotta nel primo trimestre 2008. Produttori primari sono le unità amministrative che operano in prima persona la raccolta di dati statistici.

Dipartimento delle istituzioni

Polizia cantonale	Incidenti della circolazione stradale Reati, gli autori e le vittime e dati sugli interventi di polizia Multe disciplinari nell'ambito della circolazione stradale
Sezione della circolazione	Veicoli in circolazione (stato delle immatricolazioni), immatricolazioni di veicoli nuovi, rilascio di licenze per allievo conducente, licenze di condurre e licenze per maestri conducenti Esecuzione procedimenti amministrativi e penali contro conducenti di veicoli (revoche, ammonimenti, divieti, rifiuti).
Sezione del militare e protezione della popolazione- Servizio protezione civile	Istruzione e i corsi di ripetizione/interventi eseguiti dai militi delle regioni di PCI Approvazione, realizzazione e collaudi dei rifugi obbligatori
Ufficio della gestione finanziaria (Sezione enti locali)	Consuntivi comunali, dettaglio per conto
Ufficio di vigilanza sulle tutele (SEL)	Casi di tutele e curatele
Divisione della giustizia	Preture, Uffici esecuzione e fallimenti e Registri fondiari Fallimenti, concordati omologati e procedimenti esecutivi effettuati nel nostro Cantone Attività semestrale degli Uffici di conciliazione in materia di locazione Votazioni ed elezioni cantonali e federali Risultati votazioni ed elezioni federali
Sezione esecuzione pene e misure	Movimento prevenuti/detenuti
Preture	Scioglimento giudiziale dei matrimoni
Uffici dei registri	Trapassi di proprietà
Magistratura dei minorenni	Provvedimenti penali dei minorenni
Tribunale di appello – 1. Camera civile	Scioglimento giudiziale dei matrimoni
Sezione permessi e immigrazione	Permessi e notifiche di lavoro Misure coercitive

Dipartimento del territorio

Sezione dello sviluppo territoriale	Estensione delle zone edificabili, contenibilità PR, zone e riserve, estensione SAC, ecc. Stato procedurale dei Piani regolatori
Sezione mobilità	Passaggi con i trasporti pubblici: fermate, corse e linee Conteggi del traffico privato
Sezione della protezione dell'acqua dell'aria e del suolo	Osservatorio ambientale Oasi: aria, traffico, rumore, meteo, radiazioni non ionizzanti Inquinanti nelle acque Censimento dei rifiuti Depuratori Standard energetici nelle domande di costruzione
Sezione forestale	Carta forestale Statistica dissodamenti Utilizzazioni legnose Incendi
Ufficio caccia e pesca	Catture-Pescato; patenti, cacciatori
Dir. Aeroporto	Movimenti civili aeroporto di Locarno
Ufficio domande di costruzione	Domande di costruzione
Ufficio gestione finanziaria	Spese opere di arginatura
Ufficio lavori sussidiati e appalti	Statistiche varie
Ufficio dei corsi d'acqua	Fiumi e laghi

Dipartimento della sanità e della socialità

Istituto delle assicurazioni sociali (tramite Servizio centrale delle prestazioni sociali)	Beneficiari di rendite e/o prestazioni AVS, AI Statistiche LAPS (Legge armonizzazione prestazioni sociali) Assegni famigliari di base, assegni integrativi, assegni di prima infanzia Sussidi al premio dell'assicurazione malattia
--	--

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (tramite SCPS)	Assistenza sociale
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (tramite Servizio dell'abitazione)	Alloggi sussidiati
Ufficio del tutore ufficiale	Casi di tutela e curatela
Ufficio delle famiglie e dei minorenni	Casi sociali e persone prese a carico
Divisione della salute pubblica	Inchieste a campione su temi legati alla salute
Organizzazione sociopsichiatrica cant.	Statistica sociopsichiatrica
Ufficio del medico cantonale	Interruzioni volontarie della gravidanza Trattamenti metadonici Procreazione assistita
Istituto cantonale di patologia	Registro dei tumori
<hr/>	
<i>Cancelleria</i>	
Cancelleria	Votazioni ed elezioni cantonali e federali

2.3 L'attività statistica presso i Comuni

I Comuni sono fondamentalmente liberi di svolgere attività statistiche proprie e di procedere a rilevazioni. In realtà nel nostro Cantone essi svolgono essenzialmente un'attività di fornitori di dati per la statistica cantonale e federale. Questo ruolo, fondamentale per l'intero sistema statistico, oggi ancor più di ieri considerata la valenza strategica dei registri amministrativi nella rilevazione di dati, permette, in cambio, di ottenere per un certo numero di informazioni statistiche regionalizzate a livello comunale; i dati di queste fonti sono riportati nel volume Comuni dell'Annuario statistico cantonale e nella sezione specifica del sito web dell'Ustat.

3. Le sfide attuali della statistica pubblica nel nostro Paese

La domanda sempre più crescente di informazioni allestite in modo professionale, da un lato, le risorse finanziarie limitate e l'esigenza di ridurre al minimo l'onere per le persone interrogate, dall'altro, pongono la statistica pubblica a tutti i livelli istituzionali di fronte a sfide importanti. Alcune tra le principali sono:

- l'utilizzo di dati amministrativi per scopi statistici impone che si continui e si concluda il processo, già avviato, dell'armonizzazione dei registri, in particolar modo per quanto attiene ai registri degli abitanti e ad altri registri federali di persone; in questo senso la nuova Legge federale sull'armonizzazione dei registri offre la base legale e gli strumenti necessari;
- l'esigenza di continuare nella direzione di una sempre maggiore efficacia ed economicità delle attività statistiche a tutti i livelli istituzionali richiede di coordinare meglio le attività dei vari organismi partecipanti, di razionalizzare i processi attraverso misure che incrementino la coerenza di sistema, di introdurre nuovi canali per la rilevazione dei dati (internet), come pure, parallelamente, di migliorare le infrastrutture statistiche ed informatiche;
- nel caso delle rilevazioni dirette presso le persone e le aziende, per motivi di efficienza, qualità e tempestività nell'ottenimento dei risultati, è indispensabile ricorrere maggiormente alle indagini a campione;
- la statistica è chiamata sempre più a mettere a disposizione dei politici e delle amministrazioni sistemi pertinenti di indicatori che permettano di monitorare delle situazioni e dei fenomeni e di individuare con anticipo sviluppi e problematiche;
- la necessità di realizzare un sistema statistico moderno richiede l'abbandono della

percezione isolata del “compito statistico” per far posto al “pensiero in rete” con la partecipazione degli organi competenti. Soltanto in questo modo si potranno utilizzare efficacemente, a tutti i livelli istituzionali, le competenze e le risorse disponibili;

- i servizi devono garantire agli utenti un comodo e facile accesso alle informazioni statistiche di base e ciò sempre più tramite “portali statistici” (media stampati o elettronici). Questo presuppone un’attività coordinata di pubblicazione, una memorizzazione centralizzata dei dati (banche dati, Datawarehouse), come pure l’utilizzo di strumenti informatici appropriati.

III. LE RAGIONI PER UNA LEGGE SULLA STATISTICA CANTONALE

Come ogni altro compito dello Stato, la statistica pubblica deve essere fondata su una base giuridica esplicita ed attuale, che definisca chiaramente il suo mandato e ne sancisca i principi fondamentali. Questa necessità ha portato negli ultimi anni molti Paesi dell’OCSE e in seguito dell’Europa dell’Est a modificare sostanzialmente le leggi sulla statistica o a crearne di nuove. Ciò è avvenuto anche nel nostro Paese con la nuova Legge federale sulla statistica del 9 ottobre 1992 che ha sostituito il disposto del 23 luglio 1870.

Il bisogno di un fondamento legislativo specifico sta radicandosi anche a livello regionale con la promulgazione delle leggi dei Cantoni Ginevra (1993), Vaud (1999), Lucerna (2006) e Friburgo (2006), nonché con il progetto in corso nel Canton Zurigo.

Alcuni degli argomenti che spingono il Consiglio di Stato a seguire questa traccia e a proporre una base legislativa specifica sono:

- le nuove sfide poste alla statistica pubblica dalla collettività, dai suoi organi e dalle istituzioni, in termini di domanda crescente e sempre più articolata (si pensi ad esempio alla nascita del polo universitario della Svizzera italiana o alla crescente apertura transfrontaliera del nostro Cantone a seguito degli Accordi bilaterali). Tutto ciò rende sempre più complessi i compiti della statistica pubblica, da cui la necessità di coordinamento, di chiari ed espliciti principi e di regole formalizzate, affinché i vari attori operino come un sistema efficace, efficiente, coerente, garantendo l’accesso ad un’informazione statistica pertinente, di qualità ed imparziale;
- il nuovo orientamento strategico dell’Ufficio federale di statistica, che privilegia l’ottica nazionale ed internazionale a scapito di quella regionale (dettato in parte dall’Accordo bilaterale sulla statistica con l’Unione Europea, in parte dalle ristrettezze finanziarie della Confederazione). Ciò cagiona uno spostamento della statistica pubblica nell’ambito di competenza dei Cantoni quale compito specifico dello Stato cantonale;
- l’attuale base legale a livello cantonale si rivela ormai incompleta, superata e totalmente inadeguata per rispondere alle nuove sfide a cui è sottoposta la statistica cantonale.

Il disegno di legge aspira a garantire gli strumenti necessari, affinché questo compito dello Stato possa essere svolto nel migliore dei modi, rispondendo ad una serie di necessità:

1. La statistica è un compito specifico dello Stato che risponde non solo a necessità interne allo stesso, bensì dell’intera collettività, quale strumento che permette di accrescere il sapere degli individui, contribuire allo sviluppo di idee e alla ricerca di soluzioni, supportare i processi decisionali e assistere la democrazia. Come tale, secondo il principio di legalità deve fondarsi su uno specifico disposto legislativo.
2. La legge sulla statistica cantonale impegna il Consiglio di Stato a definire e implementare una politica della statistica. Il programma pluriennale della statistica cantonale ne rappresenta l’atto pianificatorio sull’arco di una legislatura e lo strumento di monitoraggio e verifica, i rendiconti annuali della Commissione della statistica e

dell'Autorità cantonale competente consentono una verifica costante.

3. L'obbligo di informazione nel caso di determinate rilevazioni statistiche e la possibilità di attingere a dati amministrativi sono due interventi dello Stato che necessitano di una base legale specifica.
4. La raccolta, il trattamento e la trasmissione di dati personali richiedono secondo la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) una base legislativa specifica.
5. La legge contribuisce a rafforzare la fiducia della collettività e dell'utenza nella statistica cantonale, attraverso l'affermazione della sua indipendenza, dei suoi fondamentali principi che ne garantiscono oggettività, neutralità e qualità scientifica, dei ruoli dell'Autorità cantonale competente, dei doveri di tutti coloro i quali operano in questo campo e pure dei diritti degli utenti, e attraverso strumenti quali il programma di lavoro pluriennale e la Commissione della statistica cantonale.
6. La legge consente di coordinare meglio le attività statistiche a livello cantonale, evitando doppioni, riducendo al minimo le rilevazioni dirette (principio di sussidiarietà) e favorendo uno sviluppo sistemico e coordinato delle attività statistiche. Così facendo si riduce il carico sui rispondenti: persone, Comuni e aziende, tra cui specialmente le piccole e medie imprese.
7. La legge esplicita formalmente il ruolo di rappresentante della statistica cantonale dell'Autorità cantonale competente, rafforzando di fatto il peso del Cantone nelle questioni trattate a livello federale e intercantonale e nei rapporti con gli attori della statistica nazionale e internazionale.
8. La legge consente di abrogare un certo numero di disposizioni, di articoli di legge e di decreti, contribuendo in tal modo alla semplificazione e alla chiarezza del diritto.

IV. LA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE RELATIVA ALLA LEGGE

La procedura di consultazione ha preso avvio l'8 agosto e si è conclusa il 24 ottobre 2008. Sulla proposta di legge sono stati invitati ad esprimersi l'intera collettività, i suoi organi e le sue componenti, da un lato attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione Cantonale di tutto il materiale con relativa comunicazione dell'avvenuta apertura, dall'altra con un invio personalizzato alle cerchie maggiormente interessate nonché ai Comuni di medie e grandi dimensioni.

1. I risultati

Alla consultazione hanno risposto 11 Comuni, 8 associazioni, 3 partiti politici, 1 centro studi e 1 privato. Questi – ritenendo all'unanimità valida la proposta di legge sulla statistica cantonale e condividendone gli scopi e l'impostazione (art. 1) – hanno dichiarato, a stragrande maggioranza, di:

- ritenere necessari e sufficienti i principi fondamentali che, da un lato, garantiscono ad ogni cittadina e cittadino l'accesso ad un'informazione statistica corretta e affidabile, dall'altro, disciplinano il modo di operare di chi fa statistica pubblica nel nostro Cantone (art. 4 e 18);
- concordare con le norme che disciplinano la rilevazione di dati, in special modo il ricorso a rilevazioni dirette, promuovendo così l'uso di dati già rilevati a livello federale, cantonale o comunale e limitando allo stretto necessario la partecipazione diretta dei rispondenti (art. 5 e 6);

- considerare necessarie e opportune le disposizioni relative agli obblighi delle persone interrogate (art. 7);
- condividere le norme che disciplinano la partecipazione dei Comuni, quali fornitori di dati, alle rilevazioni ordinate dal Consiglio di Stato (art. 8).
- approvare l'investitura dell'Ufficio cantonale di statistica quale Autorità cantonale competente con il duplice ruolo di servizio statistico centrale e di coordinatore della statistica cantonale (art. 9 e art. 10);
- ritenere opportune l'introduzione di un Programma pluriennale e l'istituzione di una Commissione della statistica cantonale, per assicurare la pianificazione dell'attività statistica a livello cantonale e verificarne periodicamente la realizzazione e per garantire un efficace coordinamento dell'operato dei vari attori (art. 12 e 13);
- ritenere sufficienti le disposizioni riguardanti il segreto statistico e la protezione dei dati in tutte le fasi del processo statistico (art. 14 – 17).

I partecipanti hanno d'altra parte espresso alcune osservazioni critiche. Esse hanno riguardato sostanzialmente i seguenti tre aspetti:

1. l'assegnazione dei ruoli e la suddivisione dei compiti tra Consiglio di Stato, Gran Consiglio e Commissione della statistica, per quanto attiene alla definizione del programma pluriennale della statistica pubblica e, al suo interno, dell'Ufficio cantonale di statistica;
2. il coordinamento dell'attività tra i vari attori della statistica cantonale, quale strumento per evitare doppioni e sfruttare le possibili sinergie;
3. l'impatto finanziario della proposta di legge, con soprattutto i Comuni partecipanti ad esprimere perplessità sulla reale neutralità dell'operazione soprattutto per quanto concerne gli oneri supplementari a loro imposti.

Le osservazioni relative al primo punto sono state complessivamente recepite, ciò che ha determinato alcune delle modifiche apportate al disegno di legge, di cui al prossimo sottocapitolo. Quelle relative al secondo punto esprimevano principi e modalità di esecuzione già contenuti nel testo di legge, per cui l'intervento si è limitato ad alcune migliorie al testo del Messaggio. Infine le osservazioni di cui al terzo punto, indirizzate non tanto alla proposta di legge quanto al testo accompagnatorio, hanno fatto oggetto di alcuni interventi allo specifico capitolo del Messaggio dedicato alle conseguenze della legge.

2. Le modifiche apportate al disegno di legge

Le modifiche apportate al disegno di legge sono le seguenti:

- per definire in modo chiaro anche nella legge l'oggetto della stessa, si è riformulato l'art. 1 lit. a, riprendendo la specifica utilizzata nel Messaggio, secondo cui viene denominata statistica cantonale l'insieme della statistica pubblica condotta in Ticino;
- per sottolineare l'autorità decisionale del Consiglio di Stato nella definizione dei contenuti delle attività dell'Autorità cantonale competente, segnatamente l'Ufficio cantonale di statistica, quale servizio statistico centrale della statistica cantonale, si è deciso di rivedere la frase introduttiva dell'art. 9 cpv. 2.
- per esplicitare che le prestazioni dell'Autorità cantonale competente sono a disposizione anche dei Comuni, si sono modificati gli art. 9 cpv. 2 lit. e. e art. 19.
- per lo stesso motivo si è riformulato l'art. 12 cpv. 3 lit. d.;
- per disciplinare a livello di legge il principio della composizione della Commissione della statistica cantonale, che quale organo consultivo del Consiglio di Stato, dovrà essere

rappresentativa delle varie cerchie interessate, e per menzionare il periodo di nomina della stessa, si è introdotto un nuovo cpv. 2 all'art. 13 ;

- per coerenza con la modifica all'art. 13 cpv. 1, si è riformulato l'art. 12 cpv. 1, omettendo il rimando alle cerchie interessate, in quanto già rappresentate nella Commissione della statistica cantonale;
- per ancorare nella legge un esplicito intervento del Gran Consiglio nella programmazione pluriennale della statistica cantonale, ancorché in termini di discussione in quanto la decisione spetta al Consiglio di Stato, si è rivisto l'art. 13 introducendo il cpv. 2;
- per creare una base formale all'utilizzo sistematico a fini statistici del nuovo numero di assicurato AVS, si è introdotto un nuovo cpv. 2 all'art. 15.
- per evitare malintesi circa l'uso del termine proprietari, che si vuole circoscritto ai proprietari dei dati, si è lievemente modificato il testo dell'art. 15 cpv. 3;
- per rendere ancora più chiaro ed esplicito il principio espresso, si è aggiunto un rafforzativo all'art. 17 cpv. 3.

Il testo del Messaggio è stato modificato di conseguenza nelle sue varie parti.

V. IL DISEGNO DI LEGGE

1. Caratteristiche della legge

Alla base di questo disegno di legge vi sono essenzialmente cinque processi:

- un'analisi approfondita della situazione cantonale in materia di bisogni ed aspettative della collettività e dello Stato cantonali;
- una radiografia dei produttori della statistica pubblica all'interno dell'Amministrazione cantonale;
- un esame della Legge federale sulla statistica, della proposta legislativa della conferenza degli uffici regionali svizzeri di statistica (CORSTAT) e delle Leggi sulla statistica dei Cantoni di Lucerna, Ginevra e Vaud;
- un processo di elaborazione che ha visto la collaborazione di tutti i dipartimenti dell'Amministrazione cantonale, tramite il gruppo di accompagnamento interdipartimentale che ha seguito l'intero processo;
- una procedura di consultazione pubblica che ha permesso di affinare alcuni aspetti particolari.

1.1 La legge sulla statistica in quanto legge quadro

Considerando che nel Regolamento di applicazione saranno precisati nel dettaglio gli aspetti contenutistici della statistica, **questa legge è una legge quadro, essenziale e trasparente, che formula i principi vincolanti e le regole organizzative.** Essenzialmente si tratta di:

- mettere a disposizione della collettività, dei Comuni, dell'economia e della scienza informazioni statistiche (dati, metadati e analisi) di interesse cantonale pertinenti, corrette e imparziali, frutto di attività confacenti ai principi scientifici e deontologici universalmente riconosciuti;
- realizzare statistiche che servono alla pianificazione, esecuzione e sorveglianza dei compiti statali;
- pubblicare i risultati della statistica cantonale;
- raccogliere dati nel rispetto delle persone interrogate e assicurare la protezione dei dati in

- tutte le fasi dell'attività statistica;
- assicurare una pianificazione e un'organizzazione efficienti e trasparenti nonché un valido coordinamento della statistica cantonale;
 - garantire la collaborazione all'interno della statistica cantonale e tra questa e la statistica degli altri Cantoni, della Confederazione e degli altri Stati.
 - introdurre la Commissione della statistica cantonale quale organo consultivo di indirizzo e di supervisione della statistica cantonale;

In questo senso, il **disegno di legge non impatta sull'attuale assetto e distribuzione della statistica pubblica in Ticino**, neppure sui compiti, o la tipologia e il volume di attività, fatte alcune eccezioni che verranno discusse in seguito. Esso ha in effetti, in primis, l'obiettivo di formalizzare attraverso una base legale specifica l'esistente, sia appunto in termini di assetto che di compiti, in altre parole di esplicitare formalmente quanto già oggi è svolto con il concorso dei vari servizi e organismi. La ragione di questa scelta risiede nella necessità di mantenere localizzate, perlomeno le prime fasi del processo produttivo, là dove vi sono le competenze specifiche e di dettaglio sui dati.

Ciò non può invece dirsi per tutto quanto verrà introdotto o modificato in futuro nel campo della statistica cantonale, ed è proprio qui dove il disegno di legge va ad esprimere il suo ruolo regolatore ed innovativo. Esso attraverso la formulazione dei principi fondamentali e delle disposizioni procedurali (relative alla rilevazione, alla trasmissione, al coordinamento ecc.), definisce il corso che dovrà essere seguito ad ogni nuovo intervento di statistica pubblica o di altro tipo ma con significative ripercussioni su di essa. Proprio per questo, **questo disegno di legge non è pensato per produrre effetti immediati, ma per esplicitare il suo ruolo e la sua forza nel tempo, proprio in quanto quadro legislativo esaustivo, preciso e trasparente.**

Le quattro importanti eccezioni e quindi novità immediate nell'attuale contesto della statistica pubblica cantonale che il disegno di legge introduce sono:

- la formalizzazione per tutti gli organismi che sottostanno alla legge (e in parte ai Comuni, art. 2 cpv. 3) dei principi fondamentali del fare statistica, dalla protezione dei dati e del segreto statistico all'accessibilità, dalla trasparenza all'imparzialità; ciò è particolarmente importante in un sistema statistico decentralizzato come quello ticinese;
- i nuovi compiti di coordinamento con le relative responsabilità di chi è chiamato a coordinare e chi a collaborare;
- l'istituzione della Commissione della statistica cantonale, quale organo consultivo di indirizzo e di supervisione;
- il Programma pluriennale, quale strumento operativo del Consiglio di Stato per coordinare, definire, programmare e verificare l'attività della statistica cantonale.

Da queste innovazioni ci si attende un significativo contributo di crescita in termini di coerenza, efficienza, efficacia e qualità della statistica cantonale.

1.2 Oggetto della statistica pubblica

Gli obiettivi della statistica cantonale sono formulati in modo chiaro ed univoco. **Lo scopo principale della presente legge è di costituire una base giuridica moderna per tutti i lavori statistici del Cantone** e di rendere superflua ogni altra disposizione legale. La delimitazione del campo di applicazione materiale della legge, ossia la definizione della nozione di statistica cantonale, è quindi di grande importanza. La definizione in questione comprende elementi relativi al contenuto, al metodo e agli obiettivi dell'attività statistica.

La statistica cantonale è chiamata a coprire una molteplicità di settori tematici di studio: popolazione, spazio e ambiente, lavoro e retribuzioni, economia nazionale, prezzi, protezione sociale, salute, politica ecc. Il fattore che accomuna questi settori, elencati formalmente all'art.

3 cpv. 1, è il rapporto di ognuno di essi con le attività delle persone che vivono, lavorano o risiedono nel nostro Paese. La statistica cantonale si occupa sia direttamente di tali attività, sia delle conseguenze o dei fattori che le influenzano o le limitano. Secondo questo articolo, la statistica non ha tuttavia unicamente il compito di raccogliere dati senza nessun rapporto fra loro, ma deve anche stabilire un legame fra tali elementi, traendone la sintesi di un settore tematico o un tema in rapporto con vari settori, sia in termini di dati che di elaborazioni, analisi ed interpretazioni.

Un altro aspetto di delimitazione del campo generale di applicazione è il fatto che la statistica cantonale di regola si limita ai temi che possono essere circoscritti con un numero di casi sufficiente e che permettono in tal modo di produrre un'immagine concisa di un insieme di casi. Per adempiere a tali condizioni, i metodi applicati devono assicurare la comparabilità dei risultati nello spazio e nel tempo (art. 4 cpv. 4) e consentire di cogliere, dove possibile, le differenze fra le regioni, i settori dell'economia e i gruppi della popolazione presenti nella realtà in un determinato momento. Con questa delimitazione, la legge si applica quindi solo eccezionalmente a lavori statistici relativi a casi isolati (rilevazioni uniche o limitate nel tempo) o relativi a un numero ridotto di casi non rappresentativi delle diversità testé enunciate.

Infine, lo scopo della statistica non è quello di raccogliere dati per interessi privati particolari, bensì quello di rispondere a bisogni informativi rilevanti della società e dello Stato ticinesi con informazioni pertinenti, corrette e imparziali (art. 3 cpv. 1 e cpv. 4). La definizione di informazioni pertinenti viene data indirettamente dal disegno di legge che prescrive un programma pluriennale deciso dal Consiglio di Stato. In questo modo viene garantita una discussione politica sui bisogni di informazione, le priorità e il rapporto costi-benefici.

Tali bisogni, in quanto risultanti da una congiunzione di fattori, sono in continua mutazione. Entro i limiti che le sono imposti, la statistica cantonale deve potersi adattare ai bisogni senza che sia necessario emanare o modificare disposizioni legali. La legge non può pertanto prevedere un elenco più dettagliato degli obiettivi della statistica cantonale, tale cioè da rimanere esaustivo nel tempo. Spetta agli organi della statistica cantonale mantenersi in contatto permanente con la collettività, lo Stato e i loro rispettivi bisogni, in modo da saper proporre al Consiglio di Stato, nel contesto del Programma pluriennale, gli adeguamenti necessari in termini di attività, contenuti e apparato statistico. L'ambito della legge deve essere definito in modo sufficientemente ampio da consentire a tale processo di costante adeguamento di svolgersi in modo ordinato e trasparente. Nel contempo però, con una regolamentazione restrittiva della facoltà di ordinare la raccolta di dati, si vuole evitare che l'attività statistica assuma proporzioni non volute (art. 6).

1.3 Organizzazione, pianificazione e coordinamento

Il disegno di legge interviene in termini pianificatori, organizzativi e gestionali essenzialmente con tre strumenti: la formalizzazione di un ente coordinatore della statistica pubblica nelle vesti dell'Autorità cantonale competente (art. 9 cpv. 1 e 3), il programma pluriennale (art. 12) e la Commissione della statistica cantonale (art. 13).

L'Autorità cantonale competente viene dotata di una serie di strumenti operativi per il coordinamento:

- l'obbligo di informare (art. 7 cpv. 1 e 2) e i disposti sulla partecipazione dei Comuni e di altri organismi (art. 8 cpv. 1 e 2) rappresentano la base per un reperimento ed un uso efficaci dell'informazione esistente;
- l'uso di banche dati e registri esistenti (art. 11) permette l'applicazione del principio della proporzionalità e del rilevamento di dati sussidiario (art. 5) a favore di un minor costo e di un minor onere per i rispondenti;
- l'elaborazione di basi omogenee e di direttive, in termini ad esempio di classificazioni e terminologie, (art. 10 cpv. 1 lit. b e c) deve permettere di raggiungere un'elevata coerenza interna, a beneficio della qualità e della trasparenza del sistema statistico;
- lo stesso obiettivo è garantito dal diritto di essere sentita sia nel caso di progetti, di nuove disposizioni legislative e di creazione e/o perfezionamento di sistemi di informazione e

banche dati (art. 10 cpv. 2-4). In questo modo si evitano doppioni e, nel caso dei sistemi di informazione, si assicura che le informazioni inserite nei diversi sistemi rispettino i criteri formulati, siano statisticamente utilizzabili e permettano confronti fra di esse; si possono così risparmiare i costi per l'elaborazione di confronti statistici su sistemi di informazioni non compatibili.

In senso inverso, e per certi versi in contropartita della collaborazione ricevuta, l'Autorità cantonale competente offre consulenza e prestazioni (art. 19), attrezzature per la diffusione (art. 18 cpv. 2) e coordinamento dell'intero sistema statistico cantonale.

Il programma pluriennale della statistica cantonale è il secondo strumento di coordinamento, oltre che ovviamente di programmazione e di verifica. Esso informa sui principali lavori statistici, i costi finanziari per il Cantone, gli effetti sui partecipanti e sulle persone interrogate e sulla collaborazione con gli altri organismi statistici al di fuori del cantone. E' proprio in questa fase che emergono i principali benefici del coordinamento, sia in termini di coerenza delle attività e dei contenuti, che di scambio di informazione e di razionalizzazione ed efficacia delle attività tra i molteplici attori della statistica cantonale.

Infine la Commissione della statistica cantonale è istituita per contribuire alla definizione delle linee strategiche e degli indirizzi e per supportare il Consiglio di Stato nella supervisione della statistica cantonale.

1.4 Rilevazione di dati

Particolare importanza assumono i principi concernenti la rilevazione di dati e segnatamente il principio di proporzionalità. **Gli organi incaricati devono raccogliere i dati rispettando il più possibile i diritti dei rispondenti e chiedendo loro una partecipazione minima.** Il disegno di legge prevede pertanto il principio della sussidiarietà della rilevazione diretta di dati. Vengono anzitutto utilizzati i dati già rilevati a livello federale, cantonale e comunale. Se questi non dovessero essere sufficienti, le informazioni necessarie potranno essere ottenute attraverso la regionalizzazione delle statistiche federali. Rilevazioni dirette presso la popolazione o le aziende sono autorizzate solo se le due possibilità indicate in precedenza non permettono di raggiungere gli obiettivi (art. 5).

L'utilizzazione di dati dei registri per scopi statistici è un importante obiettivo strategico della moderna statistica pubblica. La nuova legge ne tiene conto e regola, accanto al principio di sussidiarietà, i principi e le competenze di ordinare la tenuta di registri (art. 11).

La competenza di ordinare rilevazioni così come le condizioni in caso di rilevazione diretta sono di fondamentale importanza (art. 6 e 7). Per principio è il Consiglio di Stato che ordina rilevazioni statistiche. In casi particolari e a condizioni determinate questa competenza può essere delegata ad unità amministrative del Cantone o ad altri organismi di diritto pubblico. L'art. 7 stabilisce le regole e la forma dell'ordinanza di rilevazione dei dati per quanto concerne l'obbligo di informazione. Vi è un obbligo generale di fornire informazioni per le unità amministrative cantonali e per gli organismi cantonali di diritto pubblico. Altre persone giuridiche e fisiche, tra cui i Comuni, possono essere obbligate dal Consiglio di Stato a fornire informazioni, ma solo quando ciò è richiesto dalle esigenze di completezza, rappresentatività, possibilità di comparazione e attualità di una statistica.

1.5 Accessibilità e diffusione dell'informazione statistica

Il disegno di legge definisce l'informazione statistica quale bene pubblico (art. 4) e l'accesso ad essa quale diritto di ogni cittadino e di ogni cittadina (art. 18). La diffusione delle informazioni statistiche è un postulato importante della statistica pubblica e il disegno di legge stabilisce l'obbligo di pubblicare le informazioni statistiche in una forma che sia corrispondenti ai bisogni e alle possibilità di accesso degli utilizzatori.

I produttori cantonali sono pure tenuti a rendere accessibili a condizioni appropriate i dati che non vengono pubblicati (art. 18 cpv. 1). In questo ambito, la possibilità di trasmetterli (nel

rispetto del segreto statistico) è un valido strumento, così come le disposizioni che obbligano alla conservazione nel tempo delle informazioni statistiche (art. 4 cpv. 4).

Nel campo della diffusione, l'Autorità cantonale competente è tenuta a creare e mantenere l'infrastruttura necessaria e a metterla a disposizione, nel limite del possibile agli altri produttori cantonali e comunali per la pubblicazione dei loro dati (art. 18 cpv. 2).

1.6 Protezione dei dati

Il segreto statistico è lo strumento principale per garantire alle persone (fisiche e giuridiche) interpellate di non subire inconvenienti per aver rilasciato informazioni in sede di rilevazioni statistiche (principio dell'utilizzo esclusivo). Gli strumenti e le procedure da mettere in atto in questo senso devono fare in modo di garantire la protezione dei dati e della sfera personale, assicurando nel contempo però che la statistica pubblica possa svolgere il suo mandato e mettere a disposizione le informazioni statistiche che la collettività e lo Stato necessitano (art. 4 cpv. 2).

Il disegno di legge consacra a questo tema un intero capitolo e una serie di altri articoli, confermando e, in quanto *lex specialis*, completando l'art. 15 della Legge cantonale sulla protezione dei dati (LPDP). All'art. 14 è proclamato il segreto statistico; nel caso di una violazione dello stesso l'art. 23 di questo disegno di legge prevede l'apertura di un procedimento penale a carico dell'autore. Sempre all'art. 14 è disciplinato l'obbligo del trattamento segreto dei dati rilevati a fini statistici (cpv. 2), nonché l'obbligo del segreto sui dati personali, che si applica – va sottolineato – sia all'interno sia all'esterno dell'amministrazione cantonale o comunale.

La protezione dei dati deve essere garantita durante tutte le fasi del processo statistico, dalla raccolta alla diffusione.

Il collegamento dei dati è, a certe condizioni, possibile, ma i dati collegati vanno resi anonimi non appena lo scopo dell'elaborazione lo consente (art. 15). Da par suo, l'ulteriore utilizzazione dei dati personali, attraverso trasmissione, è possibile, ma unicamente ad alcune condizioni cumulative, tra cui l'anonimizzazione dei dati, l'utilizzazione degli stessi solo a scopi statistici, l'affidabilità del destinatario (art. 16 cpv. 3).

Il segreto dei dati statistici va inoltre garantito mediante misure organizzative e tecniche che garantiscano una conservazione sicura dei dati personali (art. 17) perché sicurezza e conservazione dei dati sono in rapporto diretto con il segreto statistico e la protezione dei dati: senza di esse, infatti, questi due principi fondamentali sono a rischio. I dati personali vanno conservati in forma anonima, mentre gli attributi personali come il nome, l'indirizzo e gli identificatori vanno distrutti a conclusione dei lavori di raccolta e di convalida delle informazioni.

1.7 Sanzioni

Onde rendere più efficaci le norme nella loro applicazione pratica occorre prevedere sanzioni per coloro che le trasgrediscono.

Due sono i reati che possono essere commessi in violazione della legge sulla statistica cantonale: la violazione dell'obbligo di informazione e la violazione del segreto statistico. Ai sensi dell'art. 335 CPS i Cantoni sono competenti a reprimere come contravvenzioni quelle fattispecie che non sono già sottoposte alla legislazione federale; configurano contravvenzioni i reati cui è comminata la multa. La violazione intenzionale dell'obbligo di informare nell'ambito di una rilevazione statistica va sanzionata con una multa, ma unicamente dopo che l'interessato è stato avvertito dell'obbligo di informare (art. 7) ed è stato edotto sulle conseguenze penali di un rifiuto a rilasciare le informazioni a lui richieste. La multa va tuttavia differenziata secondo la gravità dell'infrazione.

Va pure punita la violazione, anche per negligenza, delle disposizioni sulla protezione dei dati e/o del segreto statistico. Essa costituisce una fattispecie più grave della violazione dell'obbligo di informazione perché l'autore di questo reato mette ancor più in pericolo una delle fondamenta delle informazioni statistiche, il segreto statistico appunto, che costituisce la

garanzia indispensabile del rapporto di fiducia che si instaura fra l'autorità pubblica addetta alla rilevazione dell'informazione e il privato (persona fisica o giuridica) obbligato a collaborare. Accanto alle disposizioni penali sussiste ovviamente il diritto disciplinare applicabile nei confronti dei funzionari dello Stato addetti alle rilevazioni statistiche che violano i loro doveri di servizio.

2. La legge articolo per articolo

Art. 1 - Scopi

L'articolo elenca i cinque principali scopi che una legge posta a fondamento di tutte le attività della statistica (pubblica) cantonale deve permettere di raggiungere. Il primo è ancorare nella legge la statistica cantonale quale attività dello Stato, definendone compiti e principi. Con ciò viene creata una base giuridica completa a livello di legge che permette al Cantone di procurarsi e di trattare i dati necessari e di produrre le informazioni statistiche in risposta ai bisogni della collettività e dello Stato. In secondo luogo si tratta di stabilire l'organizzazione della statistica cantonale, in particolare il coordinamento, considerato che le sue molteplici attività sono condotte da vari organismi (unità amministrative del Cantone, Comuni ecc.). Il coordinamento deve permettere di evitare doppioni, contribuendo a ridurre al minimo possibile il disagio arrecato agli ambienti interpellati per le rilevazioni (principio della proporzionalità) e il carico di lavoro per gli organismi implicati, e, dove possibile, consentire lo sviluppo di sinergie tra chi opera nella statistica cantonale. Un terzo scopo della legge consiste nel promuovere a tutti i livelli la collaborazione nell'ambito della statistica pubblica. La funzione informativa della statistica pubblica e il diritto della collettività di ottenere informazioni pertinenti, corrette e imparziali sui vari aspetti della vita sono il quarto obiettivo della legge. In questo senso la statistica cantonale deve poter raccogliere i dati necessari, trattarli in modo da ottenere le necessarie informazioni statistiche e, soprattutto, garantire l'accesso a tali informazioni. Da ultimo e quale compito irrinunciabile, la legge deve assicurare la protezione dei dati e il rispetto del segreto statistico.

Art. 2 - Campo di applicazione

La legge si applica a qualsiasi attività statistica ordinata dal Consiglio di Stato. Per attività statistica si intende una qualsiasi delle attività che compongono il processo statistico in tutte le sue fasi, dalla definizione del fabbisogno alla diffusione (v. I.3).

La legge è pure applicabile alle attività statistiche realizzate o fatte realizzare dalle unità amministrative del Cantone (dipartimenti, uffici ecc.). In questo contesto la rilevazione di dati presso le persone e le aziende viene ordinata dal Consiglio di Stato oppure da altre unità amministrative autorizzate dallo stesso secondo le disposizioni dell'art. 6.

La legge è applicabile anche alle attività statistiche condotte su incarico del Consiglio di Stato da altri organismi; si pensi ad esempio ad istituti di ricerca, ad organi delle strutture universitarie, ai Comuni e alle associazioni di Comuni. In questo modo si vuole assicurare, attraverso il rispetto dei principi contenuti nella legge (scientificità, indipendenza, rispetto del segreto statistico ecc.), la qualità delle rilevazioni, il coordinamento e la coerenza di sistema (ad esempio: uniformità delle terminologie utilizzate).

Il Consiglio di Stato può dichiarare applicabile in modo completo o parziale questa legge anche all'attività statistica di corporazioni e istituti di diritto pubblico (Comuni e Consorzi, organismi cantonali di diritto pubblico quali ad esempio la Cassa pensione del Cantone, l'Ente ospedaliero cantonale, l'Azienda elettrica cantonale, la Banca dello Stato ecc.) come pure di persone fisiche e giuridiche che non fanno parte dell'Amministrazione cantonale e che non hanno ricevuto un incarico specifico da parte dello stesso, ma che hanno un rapporto particolare con lo Stato dovuto al fatto che sottostanno a vigilanza, ricevono finanziamenti o indennizzi statali, oppure esercitano un'attività sulla base di una concessione o autorizzazione dello Stato (cpv. 2). Questi organismi possono essere fonti importanti nella rilevazione di dati

statistici ai fini dello sviluppo della statistica cantonale e dei compiti a cui essa è preposta; il fatto che possano essere sottoposti alle disposizioni di questa legge sulla base di una decisione del Consiglio di Stato permette di riconoscerne il valore per la statistica cantonale e, nel contempo, garantire la qualità delle rilevazioni, il coordinamento e la coerenza di sistema. A questi organismi il cpv. 4 garantisce comunque il rispetto della libertà di ricerca e dell'autonomia per i compiti legali che incombono loro in virtù di altri testi giuridici. È evidente che la legge riguarda soltanto i lavori statistici di tali organismi, senza disciplinare le loro competenze nell'ambito della raccolta e trattamento di dati a scopi amministrativi.

Giusta il cpv. 3 le attività statistiche dei Comuni e dei Consorzi sottostanno ai principi fondamentali, ai principi di rilevazione dei dati e alle norme sulla protezione e sicurezza dei dati (art. 4, 5, 14, 15, 16 e 17). Tutto questo assicura uno standard unitario di accessibilità, trasparenza, scientificità, oggettività, qualità e sicurezza.

Art. 3 - Compiti della statistica cantonale

Il cpv. 1 stabilisce che la statistica cantonale deve mettere a disposizione della collettività, dei suoi organi (autorità cantonali e comunali in primis) e delle sue componenti (in particolare media, partner sociali, scienza ed economia, popolazione) informazioni pertinenti, corrette e imparziali di interesse generale e per lo più ricorrenti sui vari aspetti della vita, dalla popolazione all'economia, dalla vita sociale all'uso del territorio, all'ambiente, alla salute, alla protezione sociale, alla politica ecc. In questo modo la statistica pubblica diventa un compito specifico dello Stato come è il caso a livello federale e in alcuni altri Cantoni. In questo senso, non deve limitarsi a fornire le informazioni necessarie alla pianificazione, alla conduzione e alla verifica dell'attività dello Stato come era il caso alle origini della statistica pubblica (cpv. 4 lit. c), ma deve essere un sistema di informazione polivalente, in grado di rispondere ai bisogni di una moltitudine di utenti. Per fare ciò la statistica pubblica deve poter garantire un'osservazione costante nel tempo dei principali campi enunciati (art. 4 cpv. 4).

In questi termini saranno raccolte, elaborate e messe a disposizione le informazioni statistiche che hanno un evidente interesse pubblico e che sono necessarie per il buon funzionamento dello Stato, della democrazia, dell'economia e della vita in generale. Non vengono invece considerate le informazioni che soddisfano bisogni meramente privati come è il caso ad esempio delle analisi di mercato. Il limite posto dal cpv. 1 è ancora più chiaro e severo poiché, stabilendo che si devono fornire informazioni pertinenti, corrette e imparziali, si fa implicito riferimento ad un'informazione atta a soddisfare bisogni legittimi della collettività, escludendo nel contempo le informazioni non rappresentative di una situazione o di una evoluzione e non compatibili - in termini di concetti, classificazioni, terminologie o metodi - con l'informazione statistica pubblica.

La preparazione di informazioni statistiche (cpv. 2), attraverso tutte le operazioni che compongono il processo statistico, deve avvenire secondo i principi stabiliti dagli art. 4 e 5. Dovranno essere garantiti l'accesso alle informazioni statistiche, la trasparenza, l'affidabilità, la qualità e l'imparzialità dell'informazione (tra l'altro attraverso la scientificità, il rispetto delle regole deontologiche e l'indipendenza scientifica), la sicurezza e il mantenimento al livello più basso possibile dell'onere delle persone interrogate.

Gli obiettivi della statistica cantonale possono essere raggiunti solo attraverso una stretta collaborazione con i Comuni, con gli altri Cantoni, con la Confederazione e con gli altri organismi che si occupano di statistica, oltre che con le principali cerchie di utenti (cpv. 3). Questa collaborazione deve permettere di sfruttare al meglio i contributi di ogni partner e di favorire lo sviluppo del sistema statistico svizzero e internazionale.

Il cpv. 4 illustra gli scopi principali delle informazioni prodotte dalla statistica cantonale: esse devono innanzitutto soddisfare i bisogni di informazione della collettività (fra l'altro nell'esercizio del diritto di voto) e della ricerca e servire il processo di creazione di conoscenza sui vari aspetti della vita. Rappresentano pure una base informativa indipendente e imparziale per supportare l'attività governativa nella preparazione, realizzazione e sorveglianza dei compiti cantonali (ad es. la perequazione finanziaria) e per consentirne una costante verifica.

Art. 4 - Principi fondamentali

Il cpv. 1 sancisce il diritto di ogni cittadina e cittadino, della collettività, dei suoi organi e delle sue componenti all'informazione statistica. Ci si riferisce qui all'informazione statistica di base, bene pubblico per eccellenza, secondo i principi della non rivalità e della non escludibilità nel consumo.

Il secondo principio è l'obbligo di informazione. Le informazioni della statistica cantonale (di base e non) sono pubbliche e devono essere accessibili a tutti nella dovuta forma. In questo contesto occorre osservare il segreto statistico e la protezione dei dati stabiliti all'art. 14; sono pure evidentemente osservate le disposizioni della Legge cantonale sulla protezione dei dati. Per consentire una corretta utilizzazione ed interpretazione delle informazioni statistiche e per facilitare l'utente nel loro uso (principio della trasparenza), esse vanno accompagnate dai necessari metadati, ossia da una documentazione sulle fonti delle informazioni, sui metodi, sulle definizioni, sull'attendibilità ecc.

La statistica pubblica è credibile e in grado di offrire informazioni statistiche corrette e affidabili, quando soddisfa i principi statistici e deontologici universalmente riconosciuti, quando è scientificamente indipendente e quando opera nell'imparzialità. Nel 2002 l'Ufficio federale di statistica e la Conferenza svizzera degli uffici regionali di statistica (a cui partecipa anche il Ticino tramite l'Ustat) hanno adottato la *Carta della statistica pubblica svizzera*, un codice deontologico che sulla base delle raccomandazioni formulate da diverse organizzazioni internazionali enuncia venti principi fondamentali. Il disegno di legge si ispira a questi principi e ne richiama espressamente alcuni, segnatamente l'utilizzazione di metodi riconosciuti scientificamente, l'indipendenza scientifica, l'imparzialità e la qualità delle informazioni statistiche prodotte e diffuse.

Il principio della continuità e della confrontabilità nel tempo delle principali informazioni statistiche è oggetto del cpv. 4. Con ciò si garantisce l'accesso all'informazione statistica anche per le future generazioni (principio della perennità) e la disponibilità di serie storiche sulle principali informazioni statistiche, condizione essenziale per le analisi nel tempo delle situazioni e dei fenomeni rilevanti.

Art. 5 - Principi di rilevazione dei dati

Come a livello federale (Legge federale sulla statistica, Legge sul censimento federale della popolazione, Legge federale sull'armonizzazione dei registri), nella rilevazione dei dati vige il principio secondo il quale, nella misura del possibile, per rispondere ai bisogni informativi della collettività e dello Stato la statistica cantonale deve innanzitutto far capo a informazioni già disponibili, affinché il numero di rilevazioni dirette sia limitato al minimo indispensabile (principio della sussidiarietà e della proporzionalità).³ In questo modo si contribuisce a minimizzare l'intervento diretto degli interrogati, ciò che è particolarmente importante soprattutto per certe cerchie di persone e per le piccole e medie imprese che dispongono di un apparato amministrativo limitato.

L'art. 5 stabilisce l'ordine di priorità per la rilevazione di dati statistici: innanzitutto, il Consiglio di Stato deve, per quanto possibile, allestire nuove statistiche avvalendosi innanzitutto dei dati di cui già dispone. Tali dati possono essere ricavati sia da rilevazioni precedenti, sia da collezioni di dati allestite a fini amministrativi (registri) dalle unità amministrative del Cantone o dagli altri organismi (Comuni, Consorzi ecc.).

Se la prima opzione non è praticabile, o perché i dati non esistono o perché sono insufficienti o perché la loro ripresa risulta troppo onerosa o perché determinate disposizioni di legge lo vietano, si cercherà di ottenere lo stesso risultato attraverso la regionalizzazione della statistica federale. Tale regionalizzazione è fatta tramite l'integrazione di dati raccolti dalla Confederazione su una regione precisa, oppure attraverso l'estensione del campione

³ Per rilevazioni dirette (esaustive o a campione) si intendono quelle in cui gli interrogati – persone, economie domestiche private, aziende, Comuni ecc. – forniscono direttamente informazioni al rilevatore, solitamente tramite la partecipazione ad un'intervista o la compilazione di un questionario.

regionale di una rilevazione campionaria condotta dalla Confederazione al fine di ottenere risultati rappresentativi per il Cantone.

Solo nel caso in cui il bisogno informativo non può essere soddisfatto attraverso le due precedenti opzioni, il Consiglio di Stato (o l'autorità cantonale da esso autorizzata) può ordinare una rilevazione diretta. I dettagli di ogni nuova rilevazione diretta vengono definiti tramite Regolamento specifico.

Art. 6 - Competenza di ordinare rilevazioni

Per principio le rilevazioni statistiche (dirette e indirette) sono ordinate dal Consiglio di Stato (cpv. 1). In analogia con quanto avviene a livello federale, nel caso di rilevazioni periodiche oppure di grossa portata l'oggetto e lo scopo delle rilevazioni, la periodicità e l'obbligo di informazione sono definiti in un Regolamento specifico. Negli altri casi è sufficiente una decisione del Consiglio di Stato.

La competenza del Consiglio di Stato prevista al cpv. 1 deve assicurare la conformità dell'attività statistica in tutto il Cantone ed evitare una sua dispersione. Deve inoltre assicurare la protezione delle persone interrogate e la sicurezza del diritto come pure il rispetto dei principi di rilevazione dei dati enunciati all'art. 6 che hanno lo scopo di limitare l'onere delle persone interrogate. La partecipazione del Cantone a rilevazioni statistiche della Confederazione non necessita di una decisione del Consiglio di Stato. Se però le rilevazioni statistiche della Confederazione vengono ampliate allo scopo di regionalizzare in seguito i risultati dal punto di vista del catalogo delle caratteristiche rilevate e/o delle cerchie di persone considerate, questo ampliamento deve essere ordinato dal Consiglio di Stato.

Nel cpv. 2 vengono elencate le possibilità del Consiglio di Stato di delegare la competenza di ordinare rilevazioni. Per non pregiudicare i principi enunciati al cpv. 1, queste possibilità sono limitate a unità amministrative del Cantone e a organismi di diritto pubblico. La lit. a prevede la possibilità di delegare le rilevazioni di dati che non siano personali. Tale definizione si applica alle rilevazioni fondate su osservazioni o misurazioni, alle rilevazioni dirette effettuate presso i Cantoni, i Comuni e i loro servizi, nonché alle rilevazioni indirette effettuate allo scopo di costituire collezioni di dati che non riguardano persone ma, ad esempio, oggetti. La seconda possibilità di delegare (lit. b) riguarda, in conformità con la legislazione federale, le rilevazioni dirette relative a un piccolo numero di imprese e aziende, ma solo se le persone interrogate non sono obbligate a rispondere e se non esiste un obbligo di collaborazione da parte dei Comuni (art. 8 cpv. 1) o altre istituzioni. Le rilevazioni uniche, quindi non ricorrenti, presso una piccola cerchia di persone senza obbligo di informazione costituiscono la terza eccezione (lit. c).

I cpv. 3 e 4 elencano in modo esaustivo le competenze autonome di ordinare rilevazioni, ossia le competenze che non sono delegate dal Consiglio di Stato. Il cpv. 3 è una norma speciale che deroga ai principi enunciati ai cpv. 1 e 2 per il settore della ricerca e che concretizza il principio della libertà di ricerca. Le istituzioni di promozione della ricerca e i centri di ricerca che sottostanno a questa legge possono ordinare in modo autonomo, vale a dire senza una decisione o una delega da parte del Consiglio di Stato, rilevazioni anche di dati personali. L'unica condizione posta è che le rilevazioni siano uniche o limitate nel tempo e non implicino l'obbligo di informare. La realizzazione di rilevazioni regolari a fini statistici spetta infatti agli organi abituali della statistica cantonale. Nell'ambito dei loro progetti, le istituzioni di ricerca possono, dal canto loro, essere chiamate a colmare lacune esistenti mediante rilevazioni ad hoc. Tali rilevazioni sono parte integrante della statistica e devono pertanto essere coordinate (art. 10), onde evitare doppioni ed eccessivi disagi per le persone interrogate. In ogni caso, va considerato che le istituzioni autorizzate a raccogliere dati in modo autonomo possono essere sottoposte a questa legge (art. 2 cpv. 2) e possono quindi essere chiamate a rispettare tutte le altre disposizioni. Si assicura in questo modo la qualità, il coordinamento e la coerenza di sistema delle rilevazioni statistiche del Cantone come pure il rispetto delle regole di protezione dei dati. Le rilevazioni effettuate dalle unità amministrative nell'ambito delle loro attività di ricerca non sono rette da tali disposizioni, ma dai capoversi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che siano eseguite dai servizi amministrativi stessi o affidate a terzi.

Pure il cpv. 4 deroga ai principi enunciati ai cpv. 1 e 2, ma in questo caso per quegli organismi che sottostanno a questa legge e che non sono né istituzioni di promozione della ricerca o centri di ricerca, né unità amministrative del Cantone o organismi di diritto pubblico. La loro competenza di ordinare rilevazioni è limitata innanzitutto a rilevazioni che raccolgono dati non personali. Inoltre, essi possono ordinare o effettuare rilevazioni a fini statistici presso persone, imprese, aziende, o istituzioni con le quali sono in contatto nell'ambito dei loro compiti abituali diversi da quelli statistici a condizione che non viga l'obbligo di informazione. Nell'ambito di tale capoverso, le rilevazioni che comportano l'obbligo di informare possono essere ordinate soltanto se un'altra legge lo prevede espressamente. Tutte le rilevazioni ordinate in virtù dell'art. 6 devono essere coordinate secondo l'art. 10.

Art. 7 - Obblighi delle persone interrogate

L'art. 7 descrive la forma e le disposizioni sull'obbligo di informare contenute nell'ordine di rilevazione deciso dal Consiglio di Stato. Il cpv. 1 prevede l'obbligo di informare delle unità amministrative del Cantone e degli organismi cantonali di diritto pubblico (ad esempio Cassa pensione del Cantone Ticino, Ente ospedaliero cantonale, Azienda elettrica cantonale; non invece i Comuni, v. cpv. 2). Per questi organi l'obbligo di informare è stabilito dalla legge e non dovrà essere menzionato espressamente nella decisione del Consiglio di Stato. In ogni caso devono essere rispettati gli altri obblighi di segretezza come ad esempio il segreto medico. I dati raccolti in questo contesto possono essere trasmessi solo in forma anonima (art. 16).

Il cpv. 2 determina in forma esaustiva in quali casi il Consiglio di Stato può estendere l'obbligo di informare a persone fisiche o ad altre persone giuridiche di diritto privato o pubblico, tra cui i Comuni e i Consorzi. Una tale estensione dell'obbligo di informare è possibile solo se lo richiedono la completezza, la rappresentatività, la possibilità di confronto, o l'attualità della statistica ordinata. La delega di estensione dell'obbligo di informare è esclusa conformemente all'art. 6 cpv. 1 in relazione con il cpv. 2 lit. b (secondo interpretazione "e contrario").

Il cpv. 3 regola i doveri delle persone tenute a fornire informazioni. I dati devono essere rilasciati in modo completo, veritiero, nei termini fissati e nella forma prescritta, affinché le informazioni statistiche prodotte siano di buona qualità. Di regola le informazioni vengono rilasciate gratuitamente. Assieme all'obbligo di informare devono essere regolate le sanzioni in caso di rifiuto di informare; tali sanzioni sono previste all'art. 22. Nell'ambito dell'attività statistica è prassi ottenere i dati mancanti in primo luogo con il consenso delle persone interrogate. Di regola risposte incomplete, false o improponibili vengono corrette e completate. L'obbligo di informare è limitato a quanto stabilito nella decisione di rilevazione.

Anche nel caso di informazioni rilasciate volontariamente vige l'obbligo che esse siano rilasciate in modo veritiero (cpv. 4). In questi casi, se la rimessa comporta un impegno eccezionale per le persone interrogate, il Consiglio di Stato può prevedere un indennizzo.

Art. 8 - Partecipazione dei Comuni e di altri organismi

Considerati i principi stabiliti per l'ottenimento di dati – segnatamente la sussidiarietà delle rilevazioni dirette, rispettivamente la priorità ai dati amministrativi e, secondariamente, alle rilevazioni indirette, nonché in primis la minimizzazione dell'onere di risposta degli intervistati (art. 5) – le istituzioni incaricate di rilevare dati statistici devono poter contare sulla completa collaborazione di altri organismi, primi fra tutti i Comuni, quali istituzioni centrali nella raccolta di dati amministrativi che possono avere anche valenza statistica. Secondo il cpv. 1 il Consiglio di Stato può quindi obbligare i Comuni e gli altri organismi che sottostanno a questa legge a collaborare attraverso ad esempio la fornitura di dati contenuti nelle loro banche dati o nei loro registri, se ciò si rivelasse necessario per la realizzazione di una rilevazione da lui ordinata.

Considerato che l'uso di dati esistenti per la statistica pubblica è legittimo, anzi prescritto (art. 5), il Consiglio di Stato può ordinare per una particolare rilevazione a scopi statistici l'uso di banche dati e registri senza chiedere l'approvazione preventiva di tutte le persone toccate (cpv. 2). Questo diritto viene meno solo quando la base giuridica specifica dei dati che si

vogliono utilizzare lo vieta espressamente. In questo senso, l'uso di banche dati e registri previsto dal cpv. 2 non può avere quale scopo quello di eludere attraverso Regolamento l'obbligo del mantenimento del segreto. Esplicitamente vietata è invece la trasmissione a terzi di dati che sottostanno all'obbligo legale del segreto contenuti in queste banche dati, conformemente all'art. 16 di questo disegno di legge e alle disposizioni generali della LPDP.

Il cpv. 3 regola la ripartizione dei costi: analogamente a quanto avviene a livello federale per il principio secondo il quale ogni collettività pubblica sopporta i costi derivanti dall'esecuzione dei mandati a lei affidati, i Comuni e gli altri organismi che partecipano alla statistica si assumono i costi derivanti dalla loro partecipazione alle rilevazioni del Cantone ai sensi del cpv. 2. Secondo il cpv. 3, il Consiglio di Stato può, eccezionalmente e per scopi d'interesse generale cantonale, derogare a tale principio, se ai Comuni viene chiesto di fornire un lavoro straordinario (ad esempio per la geocodificazione degli stabili), se devono ricorrere a specialisti (ad esempio per il censimento degli alberi da frutta) o se determinati Comuni svolgono di loro iniziativa importanti lavori supplementari.

Accanto ai servizi cantonali, ai Comuni e agli altri organismi possono partecipare alla statistica anche istituti di ricerca e organizzazioni private, come ad esempio istituti demoscopici, uffici di pianificazione o uffici di consulenza. Solitamente in questi casi la collaborazione non si limita alla rilevazione dei dati, ma abbraccia anche le altre fasi del processo statistico (ad esempio la concezione e l'analisi). Una collaborazione di questo tipo, se nell'interesse generale del Cantone, può essere indennizzata.

Per tutti gli organismi che collaborano ai sensi dell'art. 8 hanno validità le regole sulla protezione dei dati e tutte le altre disposizioni di questa legge. Deve essere inoltre fissato contrattualmente che le istituzioni che collaborano possono elaborare i dati raccolti solo nell'ambito del mandato ricevuto, non possono collegarli con dati provenienti da altre rilevazioni e, al termine del mandato, devono consegnarli all'organismo della statistica pubblica responsabile della rilevazione, senza tenerne copia alcuna.

Art. 9 - Autorità cantonale competente

Dal punto di vista organizzativo ed esecutivo il Consiglio di Stato designa un'unità amministrativa del Cantone quale Autorità cantonale competente; questo ruolo viene attribuito all'Ufficio di statistica del Cantone Ticino (Ustat). L'Autorità cantonale competente svolge nel contempo il ruolo di servizio centrale della statistica cantonale e di suo coordinatore (cpv. 1).

Nella sua prima veste, l'Autorità cantonale competente agisce secondo i principi definiti all'art. 4, vale a dire accessibilità, trasparenza, scientificità, imparzialità e qualità delle informazioni statistiche. Per fare ciò deve poter operare senza condizionamenti di parte, attraverso la garanzia di una completa indipendenza scientifica. In questo ambito il cpv. 2 elenca i principali compiti dell'Autorità designata, che vanno dall'assunzione delle operazioni relative a tutte le fasi del processo statistico sulla gran parte delle rilevazioni del Cantone e su quelle della statistica federale a valenza cantonale (lit. a-c), tra cui pure le attività di analisi e di ricerca tematica (lit. d), al campo delle prestazioni statistiche per i vari utenti della statistica pubblica, tra cui ovviamente quella di consulenza statistica. Il peso delle singole attività e i contenuti specifici sono definiti dal Consiglio di Stato a cadenza quadriennale nell'ambito dell'approvazione del programma pluriennale (art. 12).

Il cpv. 3 sancisce il compito di coordinazione svolto dall'Autorità cantonale competente. Esso comprende il coordinamento interno alla statistica cantonale, essenzialmente attraverso la preparazione del programma pluriennale, e il coordinamento con l'esterno, in primis con il programma e l'attività della statistica federale e degli altri Cantoni, ma pure con gli altri servizi statistici e di ricerca regionali, nazionali ed internazionali.

Art. 10 - Coordinamento e collaborazione

Uno dei compiti principali dell'Autorità cantonale competente è il coordinamento dell'attività delle diverse unità amministrative del Cantone e degli organismi sottoposti a questa legge. Si tratta in particolare di evitare doppioni, di assicurare la comparabilità dei dati e la coerenza

attraverso l'utilizzazione di metodi, di classificazioni, di nomenclature e di terminologie adeguati, di assicurare la qualità e la trasparenza, così da permettere alla statistica cantonale di svolgere con efficacia e con efficienza il suo mandato (v. art. 4). L'Autorità cantonale competente si avvale per questi compiti della collaborazione di tutti gli altri organismi della statistica pubblica.

Se gli organi specialistici non riescono ad accordarsi su un punto contestato, la decisione definitiva spetta al Consiglio di Stato nell'interesse generale del Cantone. L'unità procedurale, ad esempio all'interno dell'amministrazione cantonale, è in questo caso più importante delle procedure utilizzate concretamente dalle diverse unità amministrative del Cantone.

L'Autorità cantonale competente può coordinare la statistica cantonale, fornire le prestazioni statistiche e garantire le informazioni necessarie secondo gli art. 9, 18 e 19, solo se vengono definite e mantenute concrete regole di collaborazione. In questo senso l'art. 10 del disegno di legge prevede una serie di misure. Il cpv. 1 affida all'Autorità cantonale competente il compito di elaborare basi unitarie (ad esempio metodi di rilevazione, classificazioni, nomenclature e terminologie) nell'interesse della comparabilità nel tempo e nello spazio dei risultati statistici. Essa può inoltre emanare direttive tecniche volte a disciplinare l'esecuzione coordinata di attività statistiche e la trasmissione di dati, ciò soprattutto per evitare doppioni e favorire la comparabilità e la coerenza di sistema. Nel contempo, l'Autorità cantonale competente collabora a tutti i livelli istituzionali e con tutti gli organismi i membri della statistica e della collettività cantonali, oltre che a livello federale.

Ai fini di un'efficace attività di coordinamento, il cpv. 2 sancisce l'obbligo degli organismi che sottostanno a questa legge di consultare l'Autorità cantonale competente prima di avviare qualsivoglia progetto che abbia significativa valenza statistica. Un progetto che preveda ad esempio un intervento su una rilevazione, una banca dati o un registro esistenti (quale ad esempio una revisione di nomenclature, di metodo, di procedure di trattamento e trasmissione, di caratteristiche o di identificatori), oppure lo sfruttamento di dati amministrativi utilizzabili anche a scopi statistici; ma pure progetti che tocchino più da vicino altre fasi del processo statistico quale l'analisi (studi, perizie ecc.) o la diffusione (siti web, pubblicazioni ecc.). Il limite posto a questo obbligo di consultazione è dato dalla significativa valenza statistica del progetto; le operazioni di modesta portata e/o di solo interesse interno all'organismo operante non fanno pertanto oggetto dell'obbligo di consultazione. Ciò assicura il giusto spazio di manovra ad ogni organismo della statistica cantonale, evitando ingerenze inopportune e un peso eccessivo del coordinamento statistico.

Se in futuro verranno progettate disposizioni legali che comportano la raccolta, l'elaborazione, l'utilizzazione e la diffusione di dati che possono avere anche scopi statistici, l'Autorità cantonale competente potrà intervenire durante la loro elaborazione e la procedura di consultazione (cpv. 3).

Infine, il cpv. 4 stabilisce che l'Autorità cantonale competente deve essere consultata pure in occasione di creazioni o modifiche di sistemi informativi, basi dati e registri amministrativi che possono avere valenza statistica. Si assicura in questo modo che le informazioni raccolte, se del caso, possano essere utilizzate anche a fini statistici, attraverso la considerazione di aspetti di compatibilità e qualità dei sistemi informatici, uniformità delle basi ecc.

Art. 11 - Registri

Solitamente registri amministrativi vengono creati laddove deve essere concretizzato un compito stabilito da una legge, quali strumenti di lavoro in grado di ottimizzare o perlomeno facilitare l'esecuzione di quello specifico compito amministrativo per cui sono stati creati. Si tratta di archivi, o in altri termini di raccolte di dati, oggi per lo più sotto forma di banche dati elettroniche, contenenti informazioni su persone, oggetti o avvenimenti, raccolte e archiviate secondo regole precise. Si pensi ad esempio ai registri comunali del controllo abitanti o agli archivi delle persone in cerca di impiego e dei disoccupati degli Uffici regionali di collocamento. Il fatto che si tratti di strumenti per amministrare determina di fatto l'attualità e, molto spesso, la completezza e qualità dei loro dati.

L'art. 11 con la disposizione speciale dell'art. 8 cpv. 2 (in relazione alla LPDP) costituisce la base per l'utilizzazione di dati amministrativi a scopi statistici, vale a dire per scopi indipendenti da quello per cui erano originariamente destinati. L'utilizzazione di dati raccolti dai registri a scopi statistici rappresenta un obiettivo strategico importante della statistica pubblica moderna. Questo permette di ridurre al massimo le rilevazioni dirette, limitando l'onere per gli interrogati e il costo della statistica in generale (grazie all'eccellente rapporto costi-benefici dei registri) e migliorando l'attualità delle informazioni statistiche. L'obbligo di utilizzare i dati di registri già esistenti è stabilito all'art. 5.

Inoltre, in data 18 dicembre 2008 è stata approvata dal Gran Consiglio la Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sull'armonizzazione dei registri. Essa prevede, accanto all'uniformazione delle caratteristiche e degli identificatori registrati, l'obbligo per i Comuni di inserire nei loro registri del controllo abitanti gli indicatori federali degli edifici e delle abitazioni in modo da garantire l'assegnazione continua degli abitanti a precisi edifici e abitazioni. Gli indicatori federali degli edifici e delle abitazioni si ottengono dal registro sugli edifici e sulle abitazioni.

In genere, e contrariamente alle altre raccolte statistiche di dati, i registri possono contenere dati personali non anonimi: in questo senso, l'art. 11 è un caso di applicazione dell'art. 17 (conservazione e distruzione di dati che permettono l'identificazione).

Il cpv. 1 stabilisce inderogabilmente che l'Autorità cantonale competente può creare, partecipare alla costituzione di o gestire registri a scopi statistici a condizione che essa sia espressamente autorizzata da una norma di legge formale che dovrà prevedere gli elementi essenziali, in modo particolare lo scopo, il contenuto, i diritti di accesso, le responsabilità della tenuta del registro e le modalità di utilizzo dei dati (eventualmente a scopo amministrativo). Sarà compito del Consiglio di Stato, mediante regolamento, disciplinarne i particolari.

L'utilizzazione a scopi amministrativi dei registri elaborati sulla base di questa legge esige una base legale formale. Viene così ripreso un principio stabilito anche dal diritto federale, secondo cui i registri elaborati sulla base di questa legge e che vengono utilizzati per attività amministrative non devono arrecare svantaggi. Ciò significa che informazioni ottenute da questi registri non possono essere utilizzate, in modo particolare, per disposizioni e misure amministrative contro la singola persona a meno che ciò sia stabilito espressamente e in modo formale da una legge (cpv. 2).

Art. 12 - Programma pluriennale

Il programma pluriennale costituisce uno strumento operativo per l'attività statistica del Consiglio di Stato; è quindi compito dell'esecutivo deciderne i contenuti ad inizio della legislatura (cpv. 2). Viene trasmesso al Gran Consiglio per esame e discussione.

Il programma obbliga il Consiglio di Stato a definire e pianificare in modo chiaro e trasparente l'insieme dell'attività della statistica cantonale, a fissare le priorità nelle attività statistiche dell'amministrazione cantonale e a coordinarsi con gli altri organismi esterni allo Stato che sottostanno a questa legge.

Viene elaborato dall'Autorità cantonale competente per ogni legislatura, in collaborazione con i principali partner della statistica cantonale e con il contributo della Commissione della statistica cantonale, in rappresentanza delle cerchie interessate (cpv. 1). Per far ciò, oltre a ritenere le attività statistiche ordinarie e straordinarie proprie ai vari organismi, tiene conto del programma della statistica federale.

Secondo il cpv. 3 il programma, in analogia con il *Programma pluriennale della statistica federale*, fa un resoconto dei programmi statistici nei singoli settori e fornisce informazioni sulle rilevazioni, sulle analisi, sui prodotti più importanti e sui principali progetti del periodo pianificato. Esso fissa l'impegno finanziario del Cantone nell'ambito della statistica per il periodo di programma ed esamina le conseguenze per gli organismi implicati e per gli interrogati. Inoltre descrive la cooperazione ai vari livelli istituzionali, come pure internazionale e transfrontaliera, tra cui le attività statistiche della Confederazione alle quali il Cantone deve partecipare e le eventuali regionalizzazioni della statistica federale.

L'Autorità cantonale competente è tenuta, inoltre, ad elaborare una pianificazione annuale delle proprie attività statistiche da eseguire in base al programma pluriennale.

Art. 13 - Commissione della statistica cantonale

L'art. 13 sancisce l'istituzione da parte del Consiglio di Stato della Commissione della statistica cantonale; i dettagli relativi all'organizzazione, alla composizione e al suo funzionamento vengono definiti nel Regolamento. La Commissione, che ha una funzione consultiva, da un lato, supporta il Consiglio di Stato nelle sue funzioni di pianificazione, decisione, supervisione e verifica della statistica pubblica, come da programma pluriennale, e specificatamente delle attività statistiche condotte dall'Autorità cantonale competente e dalle altre unità amministrative del Cantone, dall'altro, appoggia la statistica cantonale nell'identificazione dei suoi grandi indirizzi e nelle principali scelte strategiche. Con la sua presenza e il suo operato la Commissione conferisce de facto autorevolezza alla statistica cantonale e all'Autorità cantonale competente.

Il cpv. 2 precisa che la Commissione è nominata per un periodo di quattro anni, tenendo conto di un'equa rappresentanza delle principali cerchie interessate.

Il cpv. 3 elenca in modo esaustivo i suoi compiti. Quale organo comprendente rappresentanti delle cerchie interessate, la Commissione è chiamata a partecipare alla formulazione dei bisogni generali in materia di informazione statistica a livello cantonale, a contribuire all'identificazione e alla formulazione degli orientamenti generali e alla stesura del programma pluriennale, nonché a proporre attività e progetti che ritiene importanti per lo sviluppo e il continuo miglioramento della statistica cantonale. Per ordine del Consiglio di Stato, la Commissione è chiamata pure a valutare il programma pluriennale ad inizio legislatura e a supervisionarne lo stato di avanzamento.

Art. 14 - Segreto statistico e protezione dei dati

Il segreto statistico è lo strumento principale per garantire alle persone interpellate di non temere inconvenienti personali per aver fornito informazioni nell'ambito di rilevazioni statistiche. Le disposizioni che disciplinano il segreto esigono, dapprima che i dati ottenuti (per mezzo di una rilevazione o tramite una base dati esistente) siano impiegati a fini esclusivamente statistici, secondariamente che siano trattati confidenzialmente da tutti coloro i quali in un modo o nell'altro ne sono venuti o ne vengono in contatto. In nessun modo i dati possono servire da base a decisioni o a indagini amministrative riguardanti singoli individui o imprese particolari. Essi possono invece essere riutilizzati per altri scopi statistici, nonché nell'ambito di altre rilevazioni statistiche (ad esempio come base di campionamento), a meno che il decreto legislativo che disciplina la rilevazione per mezzo della quale essi sono stati raccolti non escluda espressamente un simile reimpiego. Con ciò si assicura un efficace sfruttamento dei dati raccolti.

Nel caso di violazione del segreto statistico, senza il consenso della persona interessata o in assenza di un'espressa deroga legale, sono date le pretese e le sanzioni sia del diritto civile (art. 28-28 I CCS), sia del diritto della protezione dei dati (art. 25 della Legge federale sulla protezione dei dati personali, art. 8 e 26 della LPDP). Inoltre, gli art. 23 e 24 di questo disegno di legge prevedono l'apertura di un procedimento penale per gli autori di una violazione del segreto statistico, ciò che comporta un rafforzamento della norma.

Le disposizioni del cpv. 1 si rivolgono a tutti gli organismi della statistica cantonale, in particolare: unità amministrative del Cantone, organismi che sottostanno a questa legge in virtù dell'art. 2 cpv. 2, servizi che partecipano a rilevazioni o trattano dati della statistica cantonale, organismi privati che lavorano su mandato della statistica cantonale, nonché ai Comuni e Consorzi (art. 2 cpv. 3) e ai servizi che ricevono dati destinati all'utilizzazione ai sensi dell'art. 16 cpv. 3.

Il disposto del cpv. 2 esprime un principio fondamentale del segreto statistico e della protezione dei dati ossia l'obbligo del trattamento confidenziale, e dunque segreto, dei dati rilevati a fini statistici. Il cpv. 3 regola infine l'obbligo del segreto sui dati concernenti le singole

persone fisiche o giuridiche da parte delle persone occupate nei servizi menzionati sopra, in qualità di partecipanti alla rilevazione, di destinatari dei dati rilevati e/o trasmessi o di persone con accesso ai dati. Questo obbligo è particolarmente severo e si applica sia all'interno sia all'esterno delle amministrazioni cantonale o comunali; inoltre non si estingue con la conclusione della attività professionale nell'ambito della statistica cantonale da parte della persona incaricata. Per contro la trasmissione di dati, eseguita correttamente, da un'unità amministrativa a un servizio statistico o da un servizio statistico a terzi che hanno l'intenzione di utilizzarli per bisogni statistici propri, è consentita entro i limiti delle norme di esecuzione di questa legge (art. 16 cpv. 3) e dei disposti inerenti la protezione dei dati.

Art. 15 - Collegamento dei dati

Questa norma riprende l'art. 14a delle Legge federale sulla statistica introdotto dal numero 4 dell'Allegato alla Legge del 23 giugno 2006 sull'armonizzazione dei registri, in vigore dal 1. novembre 2006.

Il collegamento dei dati è un'operazione che permette di ottenere nuovi dati partendo da fonti diverse. I dati delle diverse fonti vengono congiunti, solitamente attraverso identificatori univoci e da questa congiunzione si ottengono i nuovi dati collegati. Questa operazione di fatto è una modalità di applicazione dei principi enunciati all'art. 5 cpv. 1 (sussidiarietà e proporzionalità), in quanto oltre ad arricchire la portata informativa del sistema statistico, contribuisce a prevenire il proliferare di nuove rilevazioni (e a contenere il costo della statistica pubblica), nonché a ridurre l'onere delle persone interrogate. Inoltre, rappresenta una condizione che forza la sempre maggiore coerenza interna della statistica pubblica.

In questo contesto l'assegnazione dei numeri univoci degli edifici e degli stabilimenti, nonché l'introduzione del nuovo numero individuale di assicurazione sociale aprono ancora maggiori spazi all'utilizzo del collegamento quale operazione a disposizione della statistica pubblica per ottemperare efficacemente al suo mandato senza incrementare costi e oneri.

L'Autorità cantonale competente (cpv. 1) è autorizzata per adempiere i suoi scopi statistici a collegare dati tra loro. Nel fare ciò deve però garantire che i dati collegati, così come tutti gli altri dati statistici, siano resi anonimi non appena lo scopo dell'elaborazione lo consente (art. 15 LPDP). Il limite posto dal cpv. 1 si fa più severo, in ragione della protezione dei dati e del segreto statistico, quando i dati da collegare sono dati personali che richiedono una protezione particolare (dati personali sensibili, quali ad esempio dati riguardanti la salute o la sicurezza sociale), e anche quando, pur non essendolo singolarmente, dal loro collegamento possono scaturire profili della personalità di una persona fisica: il loro collegamento per elaborazioni statistiche è ammesso solo a tempo determinato; al termine dei lavori di elaborazione questi dati devono essere cancellati e quindi non possono neanche essere trasmessi durevolmente a terzi. L'operazione sottostà alle direttive del Consiglio di Stato.

Il cpv. 2 esplicita in questo senso la possibilità data all'Autorità cantonale competente di utilizzare il nuovo numero di assicurato AVS quale identificatore di collegamento e con ciò costituisce base legale formale per un utilizzo sistematico, come richiesto esplicitamente dal diritto federale (art. 50e cpv. 3 LAVS). L'utilizzo del numero di assicurato AVS quale identificatore univoco comporta accresciuti rischi per la protezione dei dati e della personalità, da un lato per l'elevato potenziale di collegamento che promette a seguito della sua (progressiva) introduzione in un ampio spettro di banche dati amministrative, dall'altro per la mancanza allo stato attuale di sufficienti conoscenze di tali rischi ed esperienza nella loro trattazione. D'altro canto il potenziale conoscitivo e statistico che questa nuova opportunità dischiude - tanto da farne una delle principali vie di sviluppo della statistica pubblica a livello nazionale - deve essere messo a disposizione anche a livello cantonale attraverso una base legale formale che ne garantisca un utilizzo sistematico. Ciò detto il cpv. 2, esplicitando nello specifico i principi del cpv. 1, risolve il dilemma tra rischio di abuso e accresciute potenzialità informative, assegnando il diritto di impiego del nuovo numero esclusivamente all'Autorità cantonale competente, quale servizio centrale della statistica cantonale (in conformità con le modifiche legislative che stanno per essere messe in atto negli altri Cantoni provvisti di una legge sulla statistica cantonale). In altre parole, così facendo si creano oggi i presupposti

legislativi per un suo utilizzo, che verosimilmente avverrà solo in un futuro di medio termine e in forma progressiva, limitandone l'applicazione al servizio statistico centrale, che nel tempo – grazie anche agli standard d'impiego e di protezione che verranno allestiti a livello nazionale – saprà creare le condizioni di tutela e sicurezza per un corretto utilizzo.

Il cpv. 3 estende la possibilità di collegare dati agli altri servizi statistici degli organismi che sottostanno a questa legge. Per questi però la possibilità esiste solo: 1) per i dati della statistica cantonale (per i dati della statistica federale o di altri Cantoni valgono le disposizioni federali rispettivamente degli altri Cantoni); 2) previa approvazione scritta da parte di chi ha prodotto i dati; e 3) nel rispetto delle condizioni stabilite dagli stessi produttori (contratti di protezione dati) e di quelle generali poste nel cpv. 1 all'Autorità cantonale competente, vale a dire l'anonimizzazione dei dati e l'eliminazione al termine delle elaborazioni statistiche nel caso di dati personali che richiedono una protezione particolare o lasciano emergere profili della personalità. Queste disposizioni assicurano la protezione dei dati, analogamente agli art. 16 cpv. 2 e 17 cpv. 3.

Art. 16 - Rilevazione, elaborazione e trasmissione dei dati

Il cpv. 1 statuisce che le rilevazioni statistiche sono sottoposte alla LPDP per gli organismi ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 di tale Legge (Cantone, Comuni, altre corporazioni e altri istituti di diritto pubblico, come pure persone fisiche e giuridiche cui siano demandati compiti pubblici). Sono invece sottoposti in ogni caso alla sola Legge federale sulla protezione dei dati i privati e gli organi federali. Per le rilevazioni della statistica federale, ogni autorità (federale e cantonale) così come ogni privato, dovranno evidentemente osservare la Legge sulla statistica federale. Si fa in particolare riferimento alle disposizioni generali relative ai diritti delle persone interessate e al controllo dell'osservanza della protezione dei dati da parte degli organi addetti ai lavori statistici. Affinché siano applicabili occorre che le disposizioni generali sulla protezione dei dati (di livello cantonale o federale) non prevedano deroghe nei campi della statistica e della ricerca.

Il cpv. 2 precisa che il materiale di rilevazione contenente attributi personali (nome, cognome, nome dell'azienda o impresa, indirizzi, numeri telefonici ecc.) e/o identificatori può essere elaborato unicamente dagli organismi responsabili della rilevazione e che come tali devono garantire l'osservanza del segreto statistico e la protezione dei dati.

Il cpv. 3 disciplina la trasmissione dei dati personali rilevati oppure ottenuti da una base dati o da un registro esistenti. La trasmissione di dati personali è autorizzata soltanto se tutte e cinque le condizioni seguenti sono soddisfatte: 1) l'uso che ne verrà fatto è esclusivamente a scopi statistici; 2) i dati forniti sono in forma anonima (lit. a); 3) il destinatario dei dati non può comunicarli a terzi, fatti salvi i casi in cui il produttore lo autorizza espressamente (lit. b); 4) i dati pubblicati non devono consentire di trarre conclusioni sulle persone a cui si riferiscono (lit. e); 5) il destinatario presenta le condizioni per il rispetto del segreto statistico (art. 14) nonché delle altre disposizioni di protezione dei dati sul piano organizzativo e tecnico. La trasmissione di dati è autorizzata a tutti, servizi statistici e istituzioni di ricerca in primis; rimane però una disposizione facoltativa, visto che nessuno ha infatti il diritto di esigere la trasmissione di dati personali. Nella prassi, tutti coloro che ricevono dati devono firmare un contratto scritto. Inoltre se non fanno parte di servizi statistici ufficiali della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni, i destinatari avranno diritto di disporre dei dati soltanto per un periodo limitato, scaduto il quale devono confermare per scritto di averli distrutti.

La trasmissione di dati non personali è autorizzata senza restrizioni particolari.

Art. 17 - Sicurezza e conservazione dei dati

Sicurezza e conservazione dei dati sono in relazione con i principi della perennità e della paragonabilità nel tempo dell'informazione statistica (art. 4 cpv. 4) e con il segreto statistico e la protezione dei dati. E' necessario garantire la continuità dei dati nel rispetto del segreto sui dati personali (compresi i dati indirettamente legati a una persona), e ciò mediante misure organizzative e tecniche che garantiscano una conservazione sicura. Bisogna evitare, da una

parte, che i dati personali vengano distrutti per negligenza o per errore, dall'altra che persone non autorizzate possano consultarli, elaborarli, modificarli o distruggerli. I cpv. 1 e 2 richiamano l'art. 17 LPDP, quale disposizione generale che disciplina la sicurezza dei dati.

La conservazione dei dati personali è disciplinata al cpv. 3. Gli attributi personali come il nome, l'indirizzo e gli identificatori, che, se strettamente necessario, vengono utilizzati dai servizi responsabili della rilevazione nelle fasi di raccolta, trattamento e validazione e nelle operazioni di coordinamento fra rilevazioni e fra rilevazioni e altri fonti, devono a conclusione di questi lavori essere distrutti. Il processo di anonimizzazione concretizza il principio secondo cui la statistica considera le singole persone unicamente quali elementi di un complesso statistico e, in questo senso si interessa essenzialmente agli aggregati di persone.

I dati non personali e i dati personali anonimizzati, per i quali non esiste più la possibilità di allacciare una relazione diretta o indiretta con la persona a cui si riferiscono, rappresentano gli input alle fasi successive del processo statistico, a partire dall'archiviazione (v. I.3), e costituiscono la base da cui vengono prodotte le informazioni statistiche della statistica cantonale.

Art. 18 - Diffusione dell'informazione statistica

L'obbligo di pubblicare i principali risultati statistici consente di garantire che tutti gli ambienti interessati possano venirne a conoscenza e possano tenerne conto nelle loro valutazioni e nelle loro prese di posizione. Il cpv. 1 statuisce che la statistica cantonale pubblica le principali informazioni statistiche frutto della sua attività - dati, metadati e analisi - tenendo conto dei bisogni dei singoli utenti. La diffusione può avvenire facendo capo a vari canali, quali internet, comunicati stampa, pubblicazioni, annuari statistici, CDrom, datawarehouse ecc. Ciò che non è pubblicato, viene, nei limiti di ciò che è tecnicamente possibile e purché ciò non comporti un aggravio eccessivo, reso accessibile in modo adeguato, a condizione però che non vengano violate le disposizioni sul segreto statistico e la protezione dei dati e che non esistano interessi superiori contrastanti. Tra le modalità di accesso alle informazioni non pubblicate vi è la trasmissione diretta (art. 16 cpv. 3). Secondo il principio espresso all'art. 4 cpv. 2, con l'accesso ai dati e alle informazioni statistiche deve essere assicurata pure la messa a disposizione dei relativi metadati, ossia della base conoscitiva e metodologica per una corretta utilizzazione e una corretta interpretazione. Un'elaborazione, un'analisi dei dati presuppone, infatti, la conoscenza delle loro caratteristiche di rilevazione e delle possibilità di interpretazione.

Tutto quanto non viene diffuso a libero accesso su internet o tramite pubblicazioni gratuite, viene fornito contro emolumenti. Per principio, gli utenti devono, infatti, sopportare i costi di diffusione di quanto non è considerato facente parte del servizio pubblico di base della statistica cantonale.

Per concretizzare il principio di accessibilità alle informazioni statistiche, l'Autorità cantonale competente quale servizio statistico centrale dello Stato è responsabile della creazione e della manutenzione di un'infrastruttura (dalla carta all'infrastruttura elettronica) efficiente, rispondente ai bisogni degli utenti e, dal punto di vista delle soluzioni tecnologiche, al passo con i tempi. Tale infrastruttura deve, nel limite del possibile, essere a disposizione dei servizi cantonali e comunali che producono informazioni statistiche ai sensi di questo disegno di legge, così da supportarli nella diffusione dei loro risultati. Ciò può contribuire a razionalizzare e coordinare la diffusione di informazioni statistiche.

Il cpv. 3 limita la diffusione dei risultati per ragioni legate alla protezione dei dati. Di norma, i risultati non possono essere dettagliati a tal punto da consentire ad un utente di desumere informazioni relative a determinate imprese o persone, identificabili indirettamente, cui il pubblico non ha accesso e non conosce. Tali risultati devono, in effetti, essere trattati in quanto dati personali e possono pertanto essere comunicati unicamente a determinati utenti che ne hanno bisogno a fini statistici e alle stesse condizioni che per i dati individuali (art. 16 cpv. 3). Una regola pratica sancisce che un risultato può essere pubblicato, solo se si basa su almeno tre casi individuali; ad esempio in un Comune devono essere in esercizio almeno tre alberghi, se si vogliono pubblicare i dati sui pernottamenti alberghieri, perché in caso contrario

si corre il rischio di rendere possibile – attraverso la statistica – la conoscenza della cifra d'affari di ogni singolo albergo. Sarà comunque sempre la situazione concreta, previa individuazione degli interessi in gioco, a determinare le esigenze da porre alla forma della diffusione dei risultati.

Art. 19 - Altre prestazioni

Tra i compiti di un servizio centrale di statistica vi è quello di fornire le spiegazioni necessarie e utili alla comprensione e alla corretta interpretazione dei dati statistici e delle informazioni statistiche; compito che limitatamente ai propri dati incombe a tutti i produttori di statistiche. Ciò è realizzato innanzitutto accompagnandoli con i relativi metadati (art. 4 cpv. 2 e art. 18 cpv. 1), ma pure offrendo un servizio di consulenza statistica. Il cpv. 1 sancisce questa prestazione dell'Autorità cantonale competente a favore dell'utenza. Le richieste provenienti dalle unità amministrative del Cantone hanno la priorità rispetto a quelle dei Comuni, degli altri organismi che sottostanno a questa legge e, nell'ordine, di quelle dei terzi.

Se i clienti lo richiedono, l'Autorità cantonale competente e gli altri servizi statistici degli organismi che sottostanno a questa legge possono effettuare elaborazioni statistiche particolari, come pure analisi, ricerche o perizie. Nel caso dell'Autorità cantonale competente vale nel soddisfare le richieste lo stesso ordine di priorità del cpv. 1.

Siccome viene prestato un lavoro speciale in risposta a interessi particolari, l'Autorità cantonale competente è legittimata a esigere emolumenti supplementari per coprire i costi del lavoro ed eventualmente altre spese (ad esempio per l'apparecchiatura informatica). Le prestazioni che oltrepassano la consulenza di base sono soggette a emolumenti secondo quanto disciplina il Regolamento tariffale dell'Autorità cantonale competente. Il cpv. 3 si riferisce contemporaneamente alle elaborazioni che possono essere realizzate sulla base di dati esistenti e senza un eccessivo impiego di personale e ai lavori che richiedono un impegno maggiore in termini di risorse. In genere, i mandati devono essere limitati nel tempo e in relazione con la statistica cantonale e i settori che abbraccia.

Art. 20 - Utilizzazione da parte di terzi

La statistica cantonale, come d'altronde quella federale, è interessata a far sì che l'informazione statistica sia utile e accessibile al maggior numero di utenti, anche perché essa è al servizio della democrazia. Per tale motivo si intende rinunciare per principio a sottoporre la riproduzione da parte di terzi di informazioni statistiche, elaborate sulla base di dati e informazioni della statistica cantonale, ad un'autorizzazione o ad un emolumento sui diritti d'autore. Unica condizione è che la statistica cantonale sia indicata quale fonte (cpv. 1).

Possono fare eccezione a questo principio generale la diffusione e la riproduzione di informazioni statistiche a scopo di lucro. In questi casi è il Consiglio di Stato a decidere sulle condizioni (cpv. 2).

Art. 21 - Emolumenti

Il Consiglio di Stato disciplina in un Regolamento specifico le tariffe per le prestazioni e gli accessi alle informazioni statistiche dell'Autorità cantonale competente ai sensi degli art. 18, 19 e 20.

Esso dovrà considerare da un lato il carattere di bene pubblico dell'informazione statistica e ciò che viene considerato servizio statistico di base (art. 4 cpv. 1 e art. 18 cpv. 1), il ruolo di servizio centrale dell'Autorità competente e, dove possibile, la natura dell'utente e lo scopo per cui la prestazione è richiesta.

Art. 22 - Violazione dell'obbligo di informazione

Le disposizioni penali sono applicabili unicamente quale ultima ratio, nel caso in cui il sollecito scritto rimanga senza risposta. La prassi ha dimostrato che in generale è sufficiente la comminatoria di sanzioni e raramente si devono infliggere multe.

Giova rammentare che ai sensi dell'art. 335 CPS i Cantoni sono competenti a reprimere a titolo di contravvenzione quelle fattispecie che non sono già sottoposte alla legislazione federale; configurano contravvenzioni i reati cui è comminata la multa (art. 103 CPS); in caso di mancato pagamento della multa per colpa dell'autore il giudice ordina una pena detentiva sostitutiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi (art. 106 cpv. 2 CPS).

La violazione dell'obbligo di informare è punita soltanto se commessa intenzionalmente. Le sanzioni vengono applicate unicamente se alla persona obbligata a fornire informazioni è stata espressamente comunicata la base legale che prevede un tale obbligo (art. 7). Al momento del richiamo la persona obbligata a fornire informazioni deve essere informata delle conseguenze penali di un rifiuto. Le norme sul segreto statistico devono contribuire ad accrescere la fiducia delle persone interrogate e quindi a limitare i casi di rifiuto a partecipare a una rilevazione statistica. Nel caso in cui la contravvenzione fosse commessa all'interno di una persona giuridica di diritto pubblico o privato, sarebbe ovviamente perseguito anche colui che detiene il potere di determinare il dipendente ad adempiere l'obbligo di informazione.

La pena consiste in una multa fino a un massimo di franchi 5'000.--, in linea con la pena comminata in casi analoghi dal vigente Decreto legislativo concernente l'allestimento di una statistica sulle abitazioni e sui locali industriali e commerciali vuoti del 3 novembre 2003 per colui che fornisce intenzionalmente informazioni false. Onde facilitare il compito dell'autorità incaricata di irrogare le sanzioni, è opportuno distinguere già a livello di legge le sanzioni comminate all'autore intenzionale da quelle comminate all'autore che non soddisfa l'obbligo di informazione o non lo soddisfa correttamente. In quest'ultimo caso la comminatoria di una multa massima di franchi 3'000.- costituisce un sufficiente deterrente.

Art. 23 - Violazione del segreto statistico

Il segreto statistico è di fondamentale importanza, la violazione dello stesso va dunque severamente punita. Se di regola solo gli atti commessi intenzionalmente sono perseguibili penalmente, la violazione del segreto statistico (art. 14) costituisce un'eccezione poiché in questo caso anche la negligenza è punibile penalmente. Nell'ambito delle persone giuridiche sono punibili gli organi.

L'importo della multa va aumentato rispetto all'importo comminato per violazione dell'obbligo di informazione, e ciò perché la violazione del segreto statistico è fattispecie più grave della precedente; d'altronde il CPS commina al reato di violazione del segreto d'ufficio una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 320 CPS), mentre che al reato di disobbedienza di decisione dell'autorità è comminata unicamente la multa (vale a dire, non disponendo altrimenti la legge, al massimo franchi 10'000.--, v. art. 106 cpv. 2 CPS). La sanzione massima di franchi 20'000.-- tiene conto della ben maggiore gravità del reato. Anche in questa norma è opportuno distinguere la pena per commissione del reato con intenzione dalla pena per commissione del reato per negligenza.

La violazione del segreto statistico può entrare in concorso con il reato della violazione del segreto d'ufficio (art. 320 CPS) o configurare unicamente quest'ultimo reato, allorquando ad esempio il dato sensibile confidato viene rivelato da un funzionario dell'amministrazione che ne è venuto a conoscenza nell'ambito di una rilevazione statistica oppure fuori da questo ambito (art. 29 LORD e art. 131 Legge organica comunale (LOC) rispettivamente art. 33 Regolamento di applicazione LOC e – per quel che riguarda il segretario comunale - art. 105 cpv. 4-6 LOC). La violazione del segreto d'ufficio è sanzionabile anche disciplinarmente, quale trasgressione ai doveri di servizio (art. 32 LORD e art. 134 LOC). Qualsiasi trasmissione di dati personali ad altri organi pubblici o a persone private soggiace non solo alle precise condizioni stabilite dalla legge, ma comporta anche l'osservanza delle prescrizioni in materia di segreto d'ufficio (art. 10, 11 e 29 LPDP): queste prescrizioni possono infatti limitare in un

caso concreto le norme generali sulla trasmissione dei dati personali fra un organo pubblico e un altro, rispettivamente fra l'organo responsabile e persone private.

Accanto al perseguimento penale per violazione del segreto statistico, oppure indipendentemente dalla commissione di questo reato, sussiste la possibilità della violazione dei doveri di servizio alla quale devono essere applicate le sanzioni disciplinari previste all'art. 32 della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD).

Art. 24 - Azione penale

La violazione dell'obbligo di informazione e la violazione del segreto statistico configurano delle contravvenzioni: il perseguimento di questi reati va perciò operato sotto l'egida della Legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994 (LPContr.) (cpv. 1).

Trattandosi di contravvenzione è inopportuno che il procedimento per contravvenzione sia promosso dal Ministero pubblico, già assai oberato, atteso che l'autorità amministrativa ha sufficienti competenze tecnico-giuridiche anche in materia di sanzioni da infliggere e di parità di trattamento nell'inflizione delle stesse (cpv. 2).

Per la prescrizione dell'azione penale si applica per analogia l'art. 11 della Legge federale sul diritto penale amministrativo, secondo il quale il termine di estinzione dell'azione penale è di due anni dal fatto che costituisce reato.

VI. CONSIDERAZIONI FINALI

1. Atti parlamentari

Il primo atto parlamentare a favore di una legge sulla statistica cantonale data del 4 ottobre 1999 ed è l'iniziativa in forma generica dell'allora granconsigliera Chiara Simoneschi-Cortesi, poi ripresa da un'altra parlamentare, la granconsigliera Monica Duca Widmer. L'iniziativa, dopo aver raccolto il parere positivo della Commissione della legislazione e dopo essere stata discussa in Gran Consiglio nella sedute del 24 aprile e del 14 maggio 2001, fu ritirata, in quanto si ritenne che i tempi non erano ancora sufficientemente maturi, anche considerando i lavori allora in corso per l'adozione della Carta della statistica pubblica svizzera.

Il 17 dicembre 2007 Manuele Bertoli e cofirmatari per il Gruppo socialista hanno presentato nella forma generica un'analoga iniziativa per una legge cantonale sulla statistica; questo disegno di legge evade detta iniziativa generica.

2. Relazioni con le Linee direttive e il Piano finanziario e conseguenze finanziarie

Il Rapporto del Consiglio di Stato al Gran Consiglio sulle Linee Direttive e sul Piano Finanziario 2008-2011 prevede per l'anno 2009 la presentazione di una legge sulla statistica cantonale. Questo disegno realizza dunque tempestivamente questo obiettivo.

Il progetto **non prevede potenziamenti dei servizi statistici e non comporta costi supplementari per il Cantone**. In particolare:

- quale legge quadro che non modifica l'assetto e i compiti attuali (fatta eccezione per il coordinamento), il disegno non ha conseguenze finanziarie secondo questi punti di vista;
- i nuovi compiti di coordinamento determineranno, almeno inizialmente un certo carico di lavoro, soprattutto per l'Autorità cantonale competente, ma pure per tutti coloro che sono chiamati a collaborare in questa attività, in special modo per la stesura del programma pluriennale. Si prevede che questo aggravio possa essere assunto

internamente da ogni organo, senza dover ricorrere a maggiori risorse o ad aumenti di spesa;

- per quanto attiene alla Commissione della statistica cantonale, si prevede che la partecipazione dei vari membri sia a titolo gratuito perchè essa è nell'interesse degli organismi che rappresentano (come hanno dimostrato le prese di posizione in occasione della procedura di consultazione);
- l'adozione dei principi fondamentali del fare statistica da parte degli organismi che sottostanno alla legge (e in parte ai Comuni, art. 2 cpv. 3) è un'operazione che rientra nel processo di miglioramento necessario e continuo delle procedure di lavoro ordinarie.

Nel medio e lungo periodo, oltre ad un sostanziale miglioramento della statistica pubblica e dei suoi servizi, grazie alla graduale implementazione dei disposti contenuti nel disegno di legge - dalla coerenza di sistema, alla qualità, dall'accessibilità, alla trasparenza, al rispetto della protezione dei dati e del segreto statistico ecc. -, ci si attendono riduzioni di spesa e incrementi dell'efficacia e dell'efficienza. Si pensi ad esempio a:

- gli effetti del coordinamento - assunto dall'autorità cantonale competente e garantito dall'attività della Commissione della statistica e dall'approvazione del programma pluriennale - in termini di riduzione della probabilità di doppiioni, di presa in considerazione a livello di progetto delle necessità della statistica pubblica (così da evitare interventi riparatori costosi), di scambio di esperienze e informazioni tra i vari organismi che operano nella statistica pubblica e di sinergie tra gli stessi;
- le semplificazioni derivanti dall'accresciuta coerenza di sistema (ad esempio nomenclature e classificazioni uniformate) con il loro impatto sui costi di trattamento, trasmissione ed elaborazione dei dati;
- la riduzione delle rilevazioni dirette grazie al principio della sussidiarietà e dell'uso di dati già esistenti, che oltre a determinare una riduzione del costo della raccolta di dati, scarica i rispondenti (privati, aziende, Comuni) dell'onere di partecipazione;

Per quanto attiene, invece, alla spesa complessiva del Cantone per la statistica cantonale, essa viene di fatto decisa politicamente attraverso l'adozione per ogni legislatura del programma pluriennale della statistica cantonale. La decisione finale spetta al Consiglio di Stato, entro i limiti posti da quanto è obbligatorio per le statistiche federali, di quanto ritiene essere statistica e servizio statistico di base e di quanto, secondo il principio della confrontabilità nel tempo e della perennità dell'informazione statistica, vuole assicurare per le future generazioni e per l'osservazione e l'analisi dell'evoluzione dei fenomeni di interesse generale. In questo senso, ad esempio, è il governo direttamente che ordina le rilevazioni importanti e che decide gli ambiti di analisi, mantenendo così il controllo sulle attività e sui relativi impegni finanziari.

3. Le conseguenze per i Comuni

I Comuni nel loro ruolo di fornitori di dati per la statistica cantonale e federale e, contemporaneamente, di fruitori dei prodotti finali sono interessati dal disegno di legge. In qualità di produttori non sottostanno invece al disegno di legge, fatta eccezione per i principi fondamentali, i principi di rilevazione dei dati e le norme sulla protezione e sicurezza dei dati (art. 4, 5, 14, 15, 16 e 17).

Sostanzialmente la legge non comporta oneri o costi supplementari per i Comuni, né dal profilo delle risorse umane né dal profilo finanziario, e ciò per i seguenti motivi:

- con il completamento delle operazioni in corso di svolgimento per l'armonizzazione dei

registri comunali ai sensi della Legge federale sull'armonizzazione dei registri e della Legge di applicazione cantonale, i Comuni saranno di fatto completamente attrezzati per rispondere negli ambiti statistici principali (controllo abitanti, edifici e abitazioni) ai disposti di questo disegno di legge senza oneri aggiuntivi;

- l'onere in quanto rispondente ad una rilevazione ordinata dal Consiglio di Stato è di fatto limitato dal principio secondo cui i Comuni non sottostanno all'obbligo di informazione (art. 7 cpv. 1); eccezioni a questo principio sono unicamente casi in cui completezza, rappresentatività, comparabilità o attualità della statistica esigano un'estensione dell'obbligo di informazione (art. 7 cpv. 2);
- la partecipazione dei Comuni a rilevazioni statistiche ordinate dal Consiglio di Stato secondo questo disegno di legge è oggettivamente limitata dal fatto che a seguito dell'implementazione dell'armonizzazione dei registri il patrimonio informativo dei Comuni, soprattutto di quelli di piccole dimensioni, sembra in buona parte esaurito.

Gli impatti positivi sui Comuni di questo disegno di legge possono essere riassunti in questi punti:

- il principio di sussidiarietà delle rilevazioni dirette (peraltro limitate ai casi eccezionali dove può vigere l'obbligo di informazione) comporta un minor onere per i Comuni quali rispondenti;
- l'utilizzo sempre più importante dei registri comunali da parte della statistica pubblica genera di fatto un processo virtuale di miglioramento degli stessi a seguito delle maggiori probabilità di identificare possibili errori, sia in termini di dati che di sistemi di supporto;
- i Comuni potranno beneficiare come gli altri utenti dei miglioramenti della statistica pubblica a seguito del maggiore coordinamento e della migliore coerenza di sistema;
- il servizio statistico, sia in termini di consulenza di base (art. 19 cpv. 1) e di prestazioni avanzate (art. 19 cpv. 2) che di attrezzature per la diffusione (art. 18 cpv. 2), dell'Autorità cantonale in primis, ma pure in parte degli altri produttori cantonali, diventa un'opportunità direttamente a disposizione dei Comuni.

4. Abrogazione di altre normative

La legge sulla statistica cantonale è come detto una legge quadro e come tale non entra in conflitto con le vigenti norme di legge o di regolamento in materia di rilevazioni statistiche; si pensi in particolare alle rilevazioni statistiche annuali sulla popolazione finanziaria (di cui all'art. 7 del Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale), all'elaborazione statistica degli acquisti di proprietà fondiaria (di cui agli art. 43-45 della Legge sul registro fondiario), alle rilevazioni statistiche in materia sanitaria (di cui all'art. 82 della Legge sanitaria), alla vigilanza dell'Ufficio di statistica in materia di controllo delle attività economiche esercitate nel territorio comunale (di cui all'art. 2 del Regolamento concernente il controllo delle attività economiche). Queste norme non vanno abrogate perché disciplinano singole e particolari rilevazioni; se del caso alcune rilevazioni potranno essere disciplinate, quando ciò sia possibile considerato il rango normativo, dal regolamento di applicazione che il governo elaborerà non appena che il Gran Consiglio avrà approvato questo disegno di legge.

Quattro atti legislativi vanno per contro abrogati già sin d'ora perché a fronte della legge sulla statistica appaiono ormai inattuali o superati. Si tratta dei seguenti:

- Decreto legislativo istituyente l'Ufficio Cantonale di Statistica, del 19 febbraio 1929, evidentemente superato da questa nuova legge;
- Decreto legislativo sul censimento federale della popolazione dell'anno 2000 del 30

novembre 1999, ovviamente non più attuale visto che riguarda un censimento ormai da lungo tempo concluso;

- Decreto legislativo del 24 giugno 1997 concernente le tasse per le prestazioni statistiche, superato dalla nuova norma delega di cui all'art. 21 del disegno di legge;
- Decreto legislativo del 3 novembre 2003 concernente l'allestimento di un censimento sulle abitazioni e sui locali industriali e commerciali vuoti: il decreto emanato dal Gran Consiglio nel 1995 e rinnovato nel 2003, per dare a questa rilevazione statistica una base legale adeguata che permettesse la raccolta di informazioni di qualità (così il Messaggio 5351 del 14 gennaio 2003), va abolito, anche perché in virtù della norma delega di cui all'art. 6 cpv. 1 del disegno di legge potrà essere rimpiazzato agevolmente da nuove disposizioni regolamentari che lo scrivente Consiglio promulgherà contestualmente all'entrata in vigore della legge.

Il diritto materiale che riguarda aspetti eminentemente organizzativi o relativi all'utenza dei servizi di statistica, come il Decreto esecutivo del 1. aprile 1998 concernente le tasse per le prestazioni dell'Ufficio di statistica, sarà (evidentemente) a sua volta integrato nel regolamento di applicazione di questa legge.

5. Compatibilità con la legislazione federale e con il diritto europeo

Il disegno di legge è totalmente compatibile con la legislazione federale sulla statistica, proprio perché completa e integra a livello regionale quegli spazi che la legge federale non vuole e non può regolare, in pratica l'attività statistica pubblica d'interesse prettamente cantonale e comunale. Contemporaneamente questo dispositivo legale contribuisce a favorire la cooperazione con la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e tutti gli organismi produttori di statistica (v. art. 1).

A livello europeo non esiste per contro una legge quadro sulla statistica, ma unicamente una serie di regolamenti specifici che non disciplinano l'organizzazione della statistica pubblica a livello nazionale o regionale. Esiste per contro un codice deontologico, il "Code de bonnes pratiques", al quale questo disegno di legge si ispira. Per quanto riguarda specificamente la protezione dei dati in ambito statistico, questo disegno di legge si conforma alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa n. R (97) 18 relativa alla protezione dei dati personali raccolti e trattati per scopi statistici (adottata dal comitato dei ministri il 30 settembre 1997).

6. Referendum ed entrata in vigore

L'entrata in vigore della legge sarà stabilita dal Consiglio di Stato dopo la scadenza del termine di referendum; ciò consentirà allo scrivente Consiglio di preparare il regolamento di applicazione e di metterlo quindi in vigore contemporaneamente alla legge. L'entrata in vigore simultanea di legge e regolamento è infatti indispensabile poiché le disposizioni generali della legge, ai fini della loro applicazione, richiedono spesso ulteriori precisazioni e regolamentazioni di dettaglio.

Il regolamento dovrà in particolare disciplinare alcuni aspetti centrali, quali, ad esempio, l'organizzazione, la composizione e il funzionamento della Commissione della statistica cantonale, i contenuti e la forma di presentazione del Programma pluriennale, gli emolumenti per le prestazioni dell'Autorità cantonale competente.

CONCLUSIONI

Riteniamo, in conclusione, che questo disegno di legge rappresenti un atto ormai indispensabile per il nostro Cantone. Da un lato, per garantire alla collettività, ai suoi organi e alle sue componenti, attraverso una specifica base legale, la messa a disposizione di quello strumento di conoscenza e di democrazia che è la statistica pubblica, nella forma di un apparato solido, affidabile e al passo con i tempi e gli elevati standard di scientificità ed imparzialità oggi vieppiù richiesti. Dall'altro, facendo perno sull'Autorità cantonale competente e sugli strumenti di definizione, pianificazione e gestione proposti (Programma pluriennale e Commissione della statistica cantonale), per fare in modo che la statistica cantonale possa operare come un sistema coordinato e in modo efficiente, efficace e trasparente, evitando sprechi di risorse, sfruttando le sinergie esistenti tra attività analoghe svolte dai vari produttori ed interagendo proficuamente con gli attori della statistica federale.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sulla statistica cantonale

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 10 febbraio 2009 n. 6170 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Capitolo primo - Disposizioni generali

Art. 1

Scopi

Questa legge ha lo scopo di:

- a) definire i compiti della statistica pubblica condotta in Ticino, denominata statistica cantonale, e i principi che ne reggono l'operare;
- b) organizzare la statistica cantonale;
- c) favorire la cooperazione con la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e gli organismi interni ed esterni al Cantone nell'ambito della statistica;
- d) garantire l'accesso all'informazione statistica disponibile;
- e) garantire il rispetto della protezione dei dati nell'attività statistica.

Art. 2

Campo di applicazione

¹La legge si applica alle attività statistiche:

- a) ordinate dal Consiglio di Stato;
- b) eseguite o fatte eseguire dalle unità amministrative del Cantone;
- c) di corporazioni e istituti di diritto pubblico, persone fisiche e giuridiche di diritto privato alle quali l'autorità competente delega l'esecuzione di un mandato nell'ambito statistico.

²Il Consiglio di Stato può dichiarare questa legge applicabile, integralmente o in parte, alle attività statistiche di altre corporazioni e di altri istituti di diritto pubblico, persone fisiche e giuridiche di diritto privato, se questi:

- a) sottostanno alla vigilanza dello Stato;
- b) ricevono aiuti finanziari o indennizzi dello Stato;
- c) esercitano un'attività in base ad una concessione o autorizzazione dello Stato.

³Le attività statistiche realizzate dai Comuni e dai Consorzi sono in ogni caso rette dagli articoli 4, 5 e da 14 a 17 di questa legge.

⁴Il Consiglio di Stato rispetta la libertà di ricerca nonché i compiti legali e l'autonomia degli organismi che sottopone a questa legge conformemente al cpv. 2.

Art. 3

Compiti della statistica cantonale

¹La statistica cantonale fornisce alla collettività, ai suoi organi e alle sue componenti informazioni pertinenti, corrette e imparziali in particolare sulla popolazione, l'economia, la vita sociale, l'ambiente e l'uso del territorio.

²Essa raccoglie, tratta, immagazzina, analizza e diffonde dati statistici, rispettivamente informazioni statistiche, nel rispetto dei principi fondamentali enunciati agli articoli 4 e 5 di questa legge.

³Nell'ambito della sua attività, la statistica cantonale collabora con la Confederazione, i Cantoni, i Comuni, i consorzi e gli altri organismi regionali, gli ambienti scientifici ed economici, i partner sociali e gli organismi statistici, e contribuisce allo sviluppo della statistica ufficiale svizzera ed internazionale.

⁴Le informazioni della statistica cantonale servono a:

- a) rispondere nella misura del possibile ai bisogni d'informazione della collettività, dei suoi organi e delle sue componenti, in particolare le collettività pubbliche, gli ambienti scientifici e economici, i partner sociali, i diversi gruppi d'interesse, i media e il pubblico in generale;
- b) preparare, realizzare e valutare i compiti del Cantone;
- c) contribuire alla conoscenza e all'analisi dei fenomeni e delle loro evoluzioni nei settori menzionati al capoverso 1;
- d) realizzare progetti di ricerca d'interesse generale.

Art. 4

Principi fondamentali

¹L'informazione statistica è un bene pubblico.

²Le informazioni statistiche sono pubbliche, nei limiti del rispetto del segreto statistico e della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987, e sono accompagnate dai relativi metadati, ossia dalle indicazioni relative alle fonti, ai metodi di raccolta e di trattamento dei dati, alle definizioni e al campo di validità.

³La statistica cantonale opera in base a principi scientifici universalmente riconosciuti, nel rispetto delle regole deontologiche e in completa indipendenza scientifica, allo scopo di garantire in particolare la qualità e l'imparzialità delle informazioni statistiche.

⁴La statistica cantonale assicura la continuità e la paragonabilità nel tempo delle principali informazioni statistiche.

Art. 5

Principi di rilevazione dei dati

¹Per fornire le informazioni statistiche di cui all'art. 3 cpv. 1, la statistica cantonale:

- a) si avvale in prima misura dei dati disponibili presso le unità amministrative del Cantone o gli altri organismi sottoposti a questa legge (utilizzo di dati amministrativi);
- b) procede alla regionalizzazione di statistiche federali, se le fonti di cui alla lettera a si rivelano insufficienti o non ragionevolmente sfruttabili;

- c) realizza rilevazioni dirette, se le fonti di cui alle lettere a) e b) si rivelano insufficienti o non ragionevolmente sfruttabili; tale modalità di raccolta dei dati deve essere limitata allo stretto necessario.

²Per ogni rilevazione diretta, effettuata in applicazione di questa legge, l'autorità competente precisa, tramite regolamento, l'oggetto della rilevazione, lo scopo, le persone interrogate, l'organismo responsabile, l'obbligo di informare e il costo della rilevazione.

Capitolo secondo - Competenze e partecipazione

Art. 6

Competenza ordinare rilevazioni

di ¹Il Consiglio di Stato ordina le rilevazioni statistiche necessarie e ne regola le modalità.

²Esso può delegare questa competenza ad un'unità amministrativa del Cantone, o ad un organismo di diritto pubblico:

- a) per rilevazioni nelle quali non vengono raccolti dati personali;
- b) per rilevazioni senza obbligo di informare riguardanti una piccola cerchia di imprese e aziende di diritto privato o pubblico;
- c) per rilevazioni uniche e senza obbligo di informare presso una piccola cerchia di persone.

³Gli istituti per la promozione della ricerca e i centri di ricerca sottoposti a questa legge possono ordinare rilevazioni uniche o limitate nel tempo e senza obbligo di informare.

⁴Altri organismi sottoposti a questa legge possono ordinare autonomamente:

- a) rilevazioni nelle quali non vengono raccolti dati personali;
- b) rilevazioni senza obbligo di informare presso persone fisiche o giuridiche di diritto privato o pubblico, con le quali gli organismi collaborano per l'esecuzione dei loro compiti;
- c) rilevazioni con obbligo di informare, se un'altra legge lo prevede.

Art. 7

Obblighi delle persone interrogate

¹Le unità amministrative del Cantone e gli organismi cantonali di diritto pubblico sottostanno all'obbligo di informazione.

²Nell'ordinare una rilevazione, il Consiglio di Stato può sottoporre le persone fisiche e giuridiche di diritto privato o pubblico e i loro rappresentanti, nonché i Comuni, all'obbligo di informazione, se la completezza, rappresentatività, comparabilità o attualità della statistica lo esigono.

³Le persone sottoposte all'obbligo di informazione devono fornire le informazioni in modo completo, secondo verità, tempestivamente, gratuitamente e nella forma prescritta.

⁴Chiunque rilascia volontariamente informazioni per una rilevazione statistica, deve fornirle secondo verità. Il Consiglio di Stato può prevedere un indennizzo per informazioni rilasciate volontariamente che comportano da parte degli interessati un dispendio eccezionale.

Art. 8

**Partecipazione
dei Comuni e di
altri organismi**

¹Nell'ordinare una rilevazione, il Consiglio di Stato stabilisce in che misura i Comuni e gli altri organismi che sottostanno a questa legge partecipano all'esecuzione.

²Esso può ordinare l'assunzione di dati contenuti nelle loro collezioni di dati se la base giuridica di dette collezioni non vieta espressamente la loro utilizzazione a fini statistici.

³Il Consiglio di Stato può accordare ai Comuni e agli altri organismi partecipanti un indennizzo per lavori straordinari o prestazioni supplementari fornite volontariamente, purché siano di interesse generale per il Cantone.

⁴Gli istituti per la promozione della ricerca, i centri di ricerca e altri organismi competenti, se vi consentono, possono essere chiamati a partecipare all'esecuzione di rilevazioni o ad altri lavori statistici purché sia garantita la protezione dei dati. Può essere versato un indennizzo.

Capitolo terzo - Organizzazione della statistica cantonale

Art. 9

**Autorità
cantonale
competente**

¹L'Autorità cantonale competente è l'Ufficio di statistica del Cantone Ticino; esso funge nel contempo da servizio statistico centrale e da coordinatore della statistica cantonale.

²Essa svolge, secondo i principi fondamentali di cui all'articolo 4 di questa legge e nell'ambito del programma pluriennale deciso dal Consiglio di Stato, i seguenti compiti principali:

- a) esegue le principali rilevazioni statistiche del Cantone;
- b) gestisce, tratta, immagazzina, e documenta i dati della principali statistiche a valenza cantonale;
- c) assicura la pubblicazione e la diffusione dell'informazione statistica;
- d) realizza, per conto proprio o in collaborazione, analisi e ricerche sui principali fenomeni relativa alla popolazione, all'economia, alla vita sociale, all'ambiente e all'uso del territorio;
- e) fornisce prestazioni di natura statistica alle unità amministrative del Cantone, ai Comuni, agli altri organismi che sottostanno a questa legge e agli utenti della statistica cantonale.

³Essa coordina la statistica cantonale, prepara, in collaborazione con i principali organismi che sottostanno a questa legge e sentito il parere delle cerchie interessate, il programma pluriennale della statistica cantonale e assicura il coordinamento a livello federale, regionale e internazionale, intrattenendo le necessarie relazioni.

Art. 10

Coordinamento collaborazione

e ¹Al fine di garantire il coordinamento della statistica cantonale, l'Autorità cantonale competente:

- a) collabora con la Confederazione, i Cantoni, i Comuni, gli organismi regionali, le altre unità amministrative del Cantone, gli ambienti scientifici ed economici, i partner sociali e gli organismi statistici;
- b) elabora basi omogenee per la comparabilità cantonale, regionale, nazionale e internazionale;
- c) può emanare direttive tecniche che regolino l'esecuzione coordinata di compiti statistici e lo scambio di dati.

²Per facilitare il coordinamento, l'Autorità cantonale competente viene consultata dalle unità amministrative del Cantone, dai Comuni e dagli altri organismi che sottostanno a questa legge in merito ad ogni progetto che abbia significativa valenza statistica; si tratti di una rilevazione, di una revisione di nomenclature, metodo, procedure di trattamento, caratteristiche o identificatori, di uno studio, di una pubblicazione o di uno sfruttamento di dati amministrativi utilizzabili anche a scopi statistici.

³L'Autorità cantonale competente viene consultata in occasione dell'elaborazione di nuove disposizioni legislative che prevedono la raccolta o lo sfruttamento di dati utilizzabili anche a scopi statistici.

⁴Per facilitare e promuovere la rilevazione e l'utilizzo di dati amministrativi, l'Autorità cantonale competente viene consultata in occasione di progetti di creazione e modifica di sistemi informativi, basi dati e registri rilevanti per la statistica pubblica.

Art. 11

Registri

¹L'Autorità cantonale competente può creare, o partecipare alla costituzione, e gestire registri a scopi statistici, qualora sia espressamente autorizzata da leggi, che disciplinano almeno lo scopo, il contenuto, i diritti di accesso e le responsabilità della tenuta. Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.

²Le informazioni derivanti dalla tenuta di registri non possono essere utilizzate per altri fini, salvo che una legge lo prescriva espressamente oppure che la persona interessata vi abbia acconsentito per scritto.

Art. 12

Programma pluriennale

¹L'Autorità cantonale competente prepara per ogni legislatura il programma pluriennale della statistica cantonale, in collaborazione con i principali organismi che sottostanno a questa legge, con il contributo della Commissione della statistica cantonale e coordinandolo con la statistica federale.

²Il Consiglio di Stato approva il programma pluriennale e lo sottopone, per discussione, al Gran Consiglio.

³Il programma pluriennale informa in merito a:

- a) le principali attività della statistica cantonale e i relativi prodotti;
- b) le risorse umane e finanziarie necessarie alla loro realizzazione;

- c) le implicazioni per le cerchie intervistate e per chi collabora alle rilevazioni;
- d) la cooperazione con la Confederazione, gli altri Cantoni, i Comuni e, se del caso, gli altri Paesi.

Art. 13

Commissione della statistica cantonale

¹Il Consiglio di Stato istituisce una commissione consultiva denominata Commissione della statistica cantonale e ne definisce l'organizzazione, la composizione e il funzionamento.

²La Commissione è nominata per un periodo di quattro anni, tenendo conto di un'equa rappresentanza delle principali cerchie interessate.

³La Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) partecipa alla formulazione dei bisogni generali in materia di informazione statistica a livello cantonale;
- b) contribuisce alla riflessione sugli orientamenti generali della statistica cantonale;
- c) contribuisce alla preparazione del programma pluriennale;
- d) propone raccomandazioni relative alla realizzazione di progetti e di attività statistiche;
- e) valuta il programma di lavoro pluriennale e il suo stato di realizzazione;
- f) fornisce il suo apporto per lo sviluppo e il miglioramento della statistica cantonale.

Capitolo quarto - Protezione e sicurezza dei dati

Art. 14

Segreto statistico e protezione dei dati

¹I dati rilevati o trasmessi per scopi statistici non possono essere utilizzati per altri fini, salvo che una legge lo prescriva espressamente oppure che la persona interessata vi abbia acconsentito per scritto.

²I dati rilevati a fini statistici sono trattati confidenzialmente.

³Tutte le persone incaricate di attività statistiche nell'ambito di questa legge sono tenute a mantenere il segreto sui dati personali, di cui sono venute a conoscenza nel loro lavoro; questo obbligo vale in particolare anche per le persone che, nel Cantone, nei Comuni e negli altri organismi, hanno partecipato alle rilevazioni, come pure per le persone che ricevono dati o che vi hanno accesso.

Art. 15

Collegamento dei dati

¹Per adempiere i suoi compiti statistici, l'Autorità cantonale competente può collegare dati tra loro se questi vengono in seguito resi anonimi. Se si tratta di dati che richiedono una protezione particolare o se dal collegamento emergono profili della personalità, i dati collegati vanno eliminati al termine delle elaborazioni statistiche. Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli.

²In questo ambito l’Autorità cantonale competente può utilizzare il nuovo numero di assicurato ai sensi dell’Art. 50e della Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i supersiti del 20 dicembre 1946 (LAVS).

³Per adempiere i loro compiti statistici, gli altri servizi cantonali e comunali possono collegare dati della statistica cantonale tra loro, unicamente previa approvazione scritta da parte dei proprietari di questi dati e in ottemperanza alle condizioni stabilite dagli stessi e alle condizioni enunciate al cpv. 1.

Art. 16

**Rilevazione,
elaborazione
trasmissione dei dati**

¹Per la protezione dei dati, in tutte le attività statistiche sono applicabili, oltre alle disposizioni di questa legge, le disposizioni della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali. Gli organismi che eseguono una rilevazione statistica federale, o vi partecipano, osservano le disposizioni federali.

²Il materiale di rilevazione che contiene, oltre ai dati richiesti, nomi, indirizzi o numeri di identificazione delle persone interessate, può essere elaborato solo dagli organismi responsabili della rilevazione.

³I produttori di statistiche della statistica cantonale possono trasmettere i dati personali raccolti a servizi statistici e istituzioni per la promozione della ricerca o a centri di ricerca cantonali e federali nonché a terzi, per scopi esclusivamente statistici, se:

- a) i dati sono stati resi in forma anonima;
- b) il destinatario comunica a terzi i dati soltanto con l’autorizzazione del produttore;
- c) il destinatario pubblica i risultati del trattamento in una forma che escluda l’identificazione delle persone implicate;
- d) se il destinatario presenta le condizioni per il rispetto del segreto statistico e delle altre disposizioni relative alla protezione dei dati.

Art. 17

**Sicurezza
conservazione dei dati**

¹Gli organismi che elaborano dati personali a scopi statistici devono proteggerli contro la perdita, il furto e ogni elaborazione illecita mediante appropriati provvedimenti tecnici e organizzativi.

²I dati personali devono essere conservati in modo tale da non essere consultati, modificati o distrutti da parte di persone non autorizzate.

³Gli organismi responsabili di rilevazioni possono conservare gli elenchi di nomi, gli indirizzi, i numeri di identificazione delle persone interessate e il materiale di rilevazione, elaborati per la preparazione, l’esecuzione e il coordinamento di rilevazioni soltanto finché sono strettamente necessari all’attività statistica, dopo di che vanno distrutti.

Capitolo quinto - Diffusione dell'informazione statistica e altre prestazioni

Art. 18

Diffusione dell'informazione statistica

¹I principali risultati dell'attività della statistica cantonale, comprendenti dati, metadati e analisi, sono pubblicati in una forma rispondente ai bisogni degli utenti. Ciò che non viene pubblicato è, nel limite del possibile e del rispetto del segreto statistico e nella misura in cui ciò non contrasti con interessi superiori, reso accessibile in modo adeguato.

²A questo scopo, nel limite del possibile l'Autorità cantonale competente mette a disposizione degli altri organismi cantonali e comunali produttori di statistiche le attrezzature necessarie per la diffusione dei loro risultati.

³Fatte salve le pubblicazioni prescritte dalla legge, i risultati che non sono già resi noti al pubblico dalle persone interessate devono essere presentati in una forma che escluda qualsiasi riferimento a persone specifiche.

Art. 19

Altre prestazioni

¹L'Autorità cantonale competente offre consulenza statistica di base alle unità amministrative del Cantone, ai Comuni, agli altri organismi che sottostanno a questa legge e agli utenti della statistica cantonale.

²A condizione che il mandante ne assuma i costi, l'Autorità cantonale competente e gli altri servizi statistici degli organismi che sottostanno a questa legge possono eseguire altre prestazioni statistiche, quali elaborazioni statistiche, analisi, ricerche e perizie, per le unità amministrative del Cantone, per i Comuni, per gli altri organismi che sottostanno a questa legge e per terzi.

Art. 20

Utilizzazione da parte di terzi

¹I risultati statistici pubblicati, resi accessibili o elaborati a partire da dati o da informazioni statistiche della statistica pubblica possono essere utilizzati o riprodotti senza autorizzazione, purché rechina l'indicazione della fonte.

²Il Consiglio di Stato può prevedere eccezioni, se la loro utilizzazione è a scopo di lucro.

Art. 21

Emolumenti

Il Consiglio di Stato fissa in un regolamento le tariffe per le pubblicazioni, le prestazioni e le autorizzazioni dell'Autorità cantonale competente.

Capitolo sesto - Sanzioni

Art. 22

- Violazione dell'obbligo di informazione** Chiunque, in occasione di una rilevazione statistica ordinata in base a questa legge, e dopo essere stato avvertito delle conseguenze penali,
- nonostante diffida, non soddisfa l'obbligo di informazione o non lo soddisfa correttamente, è punito con una multa fino a fr. 3'000.--;
 - fornisce intenzionalmente informazioni false, è punito con una multa fino a fr. 5'000.--.

Art. 23

- Violazione del segreto statistico** Chiunque viola le disposizioni sulla protezione dei dati o sul segreto statistico, comunicando dati che devono rimanere segreti o utilizzandoli per scopi diversi da quelli statistici, è punito con una multa fino a fr. 20'000.--.
- Se il reato è commesso per negligenza la multa non può superare fr. 5'000.--.

Art. 24

- Azione penale** ¹Il Dipartimento competente promuove il procedimento per contravvenzione.
- ²L'azione penale per le contravvenzioni e la relativa pena si prescrivono in due anni.

Capitolo settimo - Disposizioni finali

Art. 25

- Abrogazione e modificazione di atti legislativi** Sono abrogati i seguenti atti legislativi:
- Decreto legislativo istituente l'Ufficio Cantonale di Statistica, del 19 febbraio 1929;
 - Decreto legislativo concernente le tasse per le prestazioni statistiche, del 24 giugno 1997;
 - Decreto legislativo concernente l'allestimento di un censimento sulle abitazioni e sui locali industriali e commerciali vuoti, del 3 novembre 2003.

Art. 26

- Disposizione transitoria** Per le attività statistiche in corso, il termine di adeguamento a questa Legge è di 2 anni dalla sua entrata in vigore.

Art. 27

- Referendum ed entrata in vigore** ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, questa Legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
- ²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

